

II Commissione (Giustizia) - Resoconto di giovedì 5 febbraio 2009

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.

C. 1415 Governo, C. 406 Contento, C. 1510 Tenaglia, C. 1555 Vietti, C. 290 Jannone e C. 1977 Bernardini.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 gennaio 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, comunica di aver ritirato tutti gli emendamenti da lei presentati. Avverte altresì che sono stati presentati subemendamenti (*vedi allegato*) agli emendamenti del Governo (vedi allegato al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 29 gennaio 2009). Fa presente che il Governo ha oggi presentato il subemendamento 0.4.600.200, il cui contenuto è volto a correggere un mero errore formale (*vedi allegato*). Inoltre, il gruppo dell'UDC ha ritirato gli emendamenti 3.37, 3.36, 3.39, 3.38, 4.14, 4.16, 4.18, 4.19, 4.17, 4.15, 5.24, 5.19 e 13.6 presentati da deputati del gruppo. Avverte infine che l'onorevole Ida D'Ippolito Vitale ha apposto la propria firma all'articolo aggiuntivo Sisto 2.02.

Luigi VITALI (PdL), nell'illustrare i suoi subemendamenti agli emendamenti del Governo, rileva preliminarmente come sul tema delle intercettazioni tutti sostanzialmente concordino sul fatto che tale strumento di ricerca della prova sia utile soprattutto per svolgere indagini su reati particolarmente gravi e che, in ogni caso, le indagini non si possano fondare esclusivamente sulle intercettazioni, poiché sussistono delle inderogabili esigenze di tutela della *privacy* e, più in generale, della persona. È inoltre a tutti noto come le spesa per le intercettazioni sia assolutamente esorbitante, sproporzionata e inutile rispetto ai risultati conseguiti e come le intercettazioni siano state oggetto di abusi, anche in considerazione del fatto che la normativa vigente è stata superata da una interpretazione giurisprudenziale estensiva. Occorre pertanto ridefinirne la disciplina, per impedire, tra l'altro, la illecita divulgazione soprattutto delle notizie relative a soggetti non indagati. Ciò premesso, preannuncia il suo voto favorevole sugli emendamenti e sul disegno di legge del Governo, pur esprimendo talune perplessità che, a suo parere, rendono preferibile l'originaria formulazione del testo governativo. Ritiene, in particolare, migliore la prima formulazione del Governo che, sui limiti di ammissibilità, aveva riguardo al tetto dei dieci anni, con l'individuazione degli specifici reati per i quali sarebbe stato comunque possibile disporre delle intercettazioni anche al di sotto di quella soglia edittale. Tale norma è stata poi interpretata in modo strumentale, sostenendo erroneamente che non sarebbe stato più possibile disporre le intercettazioni per i reati contro la pubblica amministrazione. In realtà questo non è del tutto esatto poiché, in base a quella originaria formulazione, ad esempio, peculato e concussione sarebbero stati intercettabili. Si è raggiunta quindi una mediazione che ha condotto alla formulazione degli emendamenti governativi oggi all'esame della Commissione i quali, peraltro, pongono due ordini di difficoltà. Secondo la nuova formulazione delle norme che prevedono i presupposti per l'intercettazione, si ritorna allo stesso limite dei cinque anni di pena previsto dalla disciplina vigente, ma è necessaria anche la sussistenza di «gravi indizi di colpevolezza». Tale ultima previsione rende sostanzialmente molto più difficile disporre le intercettazioni e, comunque, potrebbe innescare i meccanismi di interpretazione estensiva tipici della giurisprudenza del nostro Paese, con conseguente elusione dei limiti previsti dalla nuova normativa. Pur augurandosi di essere smentito dai fatti, ritiene che si tratti

di una normativa peggiore del male che si intende risolvere. Una normativa in grado di accontentare solo una parte dell'opinione pubblica.

Manifesta inoltre forti perplessità sul passaggio della competenza ad autorizzare le intercettazioni dal giudice monocratico al giudice collegiale. Per quanto sia condivisibile l'intento di prevedere tutte le cautele possibili quando si tratti di adottare provvedimenti limitativi della libertà e della *privacy*, tuttavia, la decisione che debba essere il giudice collegiale a disporre le intercettazioni determinerà verosimilmente carichi di lavoro eccezionali per i tribunali competenti, oltre che seri problemi di incompatibilità. Inoltre, poiché l'autorizzazione alle intercettazioni potrà essere concessa quando sussistano gravi indizi di colpevolezza, anziché gravi indizi di reato, si corre il rischio di favorire il formarsi di una giurisprudenza elaborata appositamente per aggirare questo ostacolo, con la conseguenza che la colpevolezza potrebbe essere poi data per acquisita una volta autorizzata l'intercettazione. Si potrebbero quindi creare dei precedenti idonei ad influenzare le decisioni relative alle autorizzazioni per la custodia cautelare, nel senso che la valutazione del giudice collegiale che ha consentito di autorizzare l'intercettazione potrebbe poi essere utilizzata da un diverso giudice, in questo caso il giudice per le indagini preliminari, per disporre una misura cautelare.

Ricorda infine di avere presentato un subemendamento volto a superare l'anomalia in base alla quale, oggi, il pubblico ministero decide quando iscrivere nel registro degli indagati la persona sottoposta ad indagine. Ritiene in particolare che, anche per rendere certo il *dies a quo* e la complessiva durata delle indagini, sia necessario prevedere che la predetta iscrizione sia obbligatoria.

Alfonso PAPA (PdL) manifesta la sua forte delusione per i temi, i contenuti e le modalità del dibattito sinora svoltosi in materia di intercettazioni, pur chiarendo che la sua posizione sarà comunque conforme a quella del gruppo al momento della votazione sul disegno di legge in esame. Il Ministro della giustizia ha più volte evidenziato le preoccupanti statistiche che riguardano le intercettazioni nel nostro Paese, sia sotto il profilo della spesa, sia sotto quello del numero esorbitante di intercettazioni disposte. A fronte dell'enucleazione di questo, che è uno dei più gravi problemi che riguardano l'utilizzo delle intercettazioni, ritiene singolare che il dibattito parlamentare si sia ridotto ad una superficiale elencazione di reati da includere o escludere dalla lista dei reati intercettabili, senza peraltro alcun riferimento alle esperienze di altri Paesi. Sottolinea quindi come il dato più allarmante sia rappresentato dalla evidente incapacità del sistema di superare talune evidenti patologie. Le intercettazioni, da mezzo di ricerca della prova, si siano trasformate in mezzo di ricerca del reato, in un contesto dove sembra non esistere una reale possibilità di contenere o vanificare i numerosi fenomeni patologici venuti alla ribalta in relazione ad eclatanti fatti di cronaca. Ricorda altresì che i costi delle intercettazioni ammontano a quasi il 50 per cento delle spese complessive relative alla giustizia e che un eventuale limite di *budget*, per essere realmente efficace, non può non associarsi ad interventi che incidano sul principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.

Se quella appena descritta è la reale cornice all'interno della quale occorrerebbe intervenire per riportare alla normalità l'utilizzo delle intercettazioni, appare evidente come sia sostanzialmente inutile intervenire su un aumento o una riduzione dei limiti e dei presupposti delle intercettazioni, con conseguente inutilità anche di tutto il dibattito che ne deriva. Sottolinea quindi come molti esponenti anche della maggioranza auspichino un ripensamento del Governo ed evidenzia come le osservazioni dell'onorevole Vitali siano del tutto condivisibili, soprattutto quelle che concernono l'obbligo di iscrizione nel registro degli indagati e l'individuazione del giudice collegiale quale giudice competente ad autorizzare le intercettazioni. Rileva, d'altra parte, come dall'opposizione, che spesso è porsa arroccata su posizioni corporative e

di scarsa disponibilità al dialogo, non sia giunto un significativo contributo al dibattito sul tema delle intercettazioni.

Ritiene, conclusivamente, che la disciplina in esame difficilmente potrà risolvere le patologie e le deviazioni che affliggono l'utilizzo delle intercettazioni nel nostro Paese: tale disciplina può essere considerata come un minimo, stentato inizio. Pur ribadendo la sua adesione alla posizione del gruppo, all'interno del quale peraltro non è stato possibile partecipare ad alcun dibattito e confronto sul tema in questione, auspica tuttavia che si possa, nel prosieguo dell'esame parlamentare, intervenire sui problemi concreti e sui punti nodali, prendendo atto della attuale incapacità del sistema di attribuire coerenza ad adeguate forme di controllo.

Manlio CONTENTO (PdL) evidenzia innanzitutto la singolarità del punto di vista da cui muove la riforma sulle intercettazioni, dal momento che il Governo ed il Parlamento sembrano costretti a ridurre i reati e le modalità relative allo svolgimento del mezzo di ricerca della prova allo scopo di scongiurare la illecita pubblicazione dei contenuti delle intercettazioni medesime. Ribadisce, però, la necessità di perseguire una riforma che limiti l'eccessivo ricorso alle intercettazioni, nonché la illecita pubblicazione dei contenuti, e ciò in perfetta sintonia con le intenzioni del Governo e della maggioranza. Prendendo spunto dai colleghi precedentemente intervenuti, dichiara che intende segnalare alla Commissione, al Governo ed alla maggioranza in particolare alcune incongruenze che risultano dalla predisposizione del testo risultante dagli emendamenti presentati dall'esecutivo. Sottolinea la necessità di una profonda riflessione, per evitare che un frettoloso conseguimento degli obiettivi della riforma vanifichi la lotta alla criminalità, che è un punto di riferimento della maggioranza che sostiene il Governo. Si riferisce quindi ai numerosi trattati internazionali che in più occasioni hanno dimostrato l'efficacia dell'utilizzo di strumenti tecnologici per la lotta contro le forme più gravi di criminalità ed il rischio di conseguenze negative anche nel rapporto di cooperazione con gli altri Paesi partecipi dei medesimi accordi. Sotto il profilo tecnico evidenzia come la prima questione sia da riferire alle riprese visive. Stando al testo attuale non vi sarebbe alcuna differenziazione tra la disciplina delle riprese visive con captazione delle conversazioni e quella delle riprese non captative. Manifesta perplessità in merito a questa mancata distinzione, dal momento che se anche per le semplici riprese visive fossero necessari i gravi indizi di colpevolezza, ciò escluderebbe il ricorso a detto strumento anche in moltissimi casi in cui oggi vi si fa ricorso, con grande utilità per lo svolgimento delle indagini. Evidenzia, inoltre, come mentre per le intercettazioni vi sia un preciso riferimento costituzionale nell'articolo 15 della Costituzione, altrettanto non si possa dire in relazione alle riprese visive e, in particolare, a quelle concernenti i luoghi pubblici o aperti al pubblico. Fa riferimento sia al caso in cui si svolgano manifestazioni pubbliche che rischiano di mettere a repentaglio la pubblica incolumità (cita, a titolo esemplificativo, i noti fatti svoltisi a Genova in occasione della riunione del G8) sia ai reati contro la pubblica amministrazione, dove il filmato effettuato dalle forze di Polizia ha consentito di provare direttamente l'atto illecito compiuto.

Per quanto concerne, poi, la lotta al terrorismo, ricorda come in diverse indagini svolte in altri Paesi e di livello internazionale sia rilevantissima la documentazione visiva degli incontri tra persone sospettate, poiché attraverso di essa si può raggiungere l'identificazione dei partecipanti e quindi dare impulso ulteriore alle indagini in corso. Ribadisce, ancora, che alla luce di queste considerazioni è bene che la Commissione eviti che una giusta limitazione alla fuga di notizie possa tradursi in una irragionevole limitazione delle indagini.

Dove però, a suo dire, la questione appare davvero delicata è con riferimento alle indagini concernenti i reati di mafia e di terrorismo. In tal caso, correttamente, il Governo ha distinto tra i gravi indizi di colpevolezza e i sufficienti indizi di reato, richiedendo l'esistenza solo di questi ultimi proprio in relazione alle intercettazioni riferite alla criminalità organizzata. Rileva quindi

l'esigenza di coordinare tale prospettiva con il nuovo articolo 266, ultimo comma, del codice di procedura penale, relativo alle cosiddette intercettazioni ambientali. Tale differenziazione, che si augura sia il frutto proprio di un mancato coordinamento, rischierebbe infatti di escludere un mezzo di ricerca della prova determinante per la lotta a queste gravi fattispecie di reato. Invita quindi il Governo e la maggioranza ad una profonda riflessione, dal momento che tali mezzi investigativi sono risultati importanti anche nella lotta al terrorismo riferibile al fondamentalismo islamico, ad esempio attraverso intercettazioni svolte tra persone all'interno di appartamenti o comunque in luoghi non aperti al pubblico. Ritiene sostanzialmente irragionevole rinunciare, nella lotta alla criminalità, a questi strumenti estremamente utili e che potrebbero suggerire anche qualche dubbio di costituzionalità in relazione ad un trattamento differenziato, nonostante l'analogia di fondo delle situazioni di fatto con riferimento alla captazione dei colloqui tra presenti.

Ribadisce, infine, che proprio perché il Governo e la maggioranza di centro-destra hanno sempre indicato tra gli obiettivi di sicurezza la lotta senza quartiere alla criminalità organizzata e al terrorismo, il rilievo dovrebbe essere accolto all'interno della stessa maggioranza proprio per ragioni di coerenza politica.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, dichiara, con particolare riferimento alle intercettazioni ambientali, di condividere le preoccupazioni manifestate dall'onorevole Contento in merito al rischio di una riduzione degli strumenti di indagine per i reati di mafia e terrorismo, rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente. A tale proposito osserva che dall'impianto del disegno di legge del Governo risulta invece chiara l'intenzione, attraverso un sistema di cosiddetto «doppio binario», di garantire strumenti adeguati alla lotta alla criminalità organizzata ed al terrorismo.

Lanfranco TENAGLIA (PD) ricorda come fosse stato opportunamente previsto che nella seduta odierna si passasse alla fase dell'esame e della votazione dei singoli emendamenti, nel corso della quale il gruppo del Partito democratico avrebbe potuto manifestare ed argomentare la sua totale contrarietà nei confronti del provvedimento in esame e degli emendamenti del Governo. Rileva, inoltre, che i precedenti interventi di autorevoli esponenti della maggioranza hanno evidenziato dissensi radicali ed insanabili nei confronti del testo del Governo, dimostrando come su tale provvedimento la maggioranza in realtà non sia compatta e come l'accordo tanto pubblicizzato sulla stampa in realtà non esista.

Stigmatizza quindi l'assenza del Governo dalla presente seduta, rilevando come invece, in una simile situazione, sia assolutamente necessaria la presenza del Governo, che dovrebbe chiarire la sua posizione in merito alle profonde ragioni di dissenso oggi emerse nel corso del dibattito. Chiede quindi che la seduta sia sospesa finché alla stessa non partecipi un rappresentante del Governo, preannunciando, in difetto, l'abbandono dei lavori della Commissione da parte del gruppo del Partito democratico.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, comunica che il rappresentante del Governo che avrebbe dovuto seguire oggi i lavori della Commissione è impossibilitato a partecipare alla seduta, poiché attualmente impegnato al Senato, dove è in corso di esame in Assemblea il disegno di legge sulla sicurezza per il suo voto finale. Ciò formalmente non impedisce alla Commissione di proseguire nei lavori.

Michele Giuseppe VIETTI (UdC) ritiene sostanzialmente condivisibile l'osservazione dell'onorevole Tenaglia e rileva che, a prescindere da questioni formali, dopo gli interventi di alcuni esponenti di maggioranza in forte dissenso rispetto alla linea del Governo, la presenza in seduta di quest'ultimo appaia indispensabile per chiarire come valutare le predette posizioni. Si associa quindi

alla richiesta di sospensione della seduta finché alla stessa non sia presente il Governo, preannunciando, in difetto, l'abbandono dei lavori della Commissione anche del gruppo dell'UdC.

Alfonso PAPA (PdL) ribadisce di avere chiaramente preannunciato la sua adesione alla posizione del gruppo del Popolo della Libertà sul testo in esame. Fa presente di aver inteso arricchire il dibattito, nel contesto di quella che dovrebbe essere la fisiologica dialettica parlamentare, senza che sia mai stato posto in dubbio il suo voto favorevole sul provvedimento e sugli emendamenti del Governo.

Luigi VITALI (PdL) nel ribadire quanto affermato nel suo precedente intervento chiarisce, ove mai ve ne sia bisogno, che il suo voto sul provvedimento in esame sarà favorevole. Nel replicare all'onorevole Tenaglia, fa presente che la maggioranza è compatta e pronta, se ciò vuole l'opposizione, ad approvare nella giornata odierna l'intero disegno di legge. Rivolge quindi all'onorevole Tenaglia l'invito a lavorare proficuamente per la redazione del miglior testo possibile, piuttosto che contribuire alla estremizzazione del confronto fra maggioranza e opposizione.

Antonino LO PRESTI (PdL) invita a non confondere il fisiologico confronto e la dialettica parlamentare, funzionali al miglioramento del testo, con la compattezza della maggioranza. Ritiene doveroso dare spazio alla discussione in questa fase dell'esame del provvedimento in attesa di conoscere la posizione del Governo sui rilievi emersi nel corso della discussione medesima. Sarà comunque il Governo a dire l'ultima parola, con il pieno appoggio della maggioranza. Ritiene conclusivamente che i lavori della Commissione non debbano essere sospesi, poiché in questa fase non è indispensabile la presenza del Governo.

Antonio DI PIETRO (IdV) condivide le osservazioni dell'onorevole Tenaglia e si associa alla richiesta di sospensione della seduta in mancanza di un rappresentante del Governo.

Anna ROSSOMANDO (PD) insiste perché la seduta sia sospesa, dal momento che i rilievi emersi dal dibattito rendono necessario un confronto immediato e diretto alla presenza del Governo. Esprime quindi apprezzamento per gli interventi dei colleghi della maggioranza, che hanno significativamente arricchito il dibattito sul tema delle intercettazioni, consentendo alla Commissione di dimostrare la propria autonomia e di svolgere nel modo migliore la sua funzione.

Donatella FERRANTI (PD) insiste sulla necessità che la seduta sia sospesa per l'assenza del Governo, rilevando come non sia la prima volta che il sottosegretario Caliendo appaia prediligere i lavori del Senato. Sottolinea infatti come in questa seduta la presenza del Governo sia assolutamente essenziale, poiché il Governo dovrà tenere adeguatamente conto degli esiti del dibattito al fine dell'espressione dei pareri. Evidenzia come l'opposizione si sia sempre comportata in modo leale e senza pregiudizi, anche se rileva una certa contraddittorietà nel comportamento di una parte della maggioranza che, da un lato solleva rilievi fortemente critici nei confronti del testo governativo e, dall'altro, preannuncia il voto favorevole sul disegno di legge. Ritiene che se un dibattito costruttivo vi deve essere, da ambo le parti occorre discutere senza pregiudizi. Solo così si potrà arrivare ad un testo efficace di riforma. Auspica quindi che il Presidente informi il Ministro sulla particolare delicatezza delle sedute che si stanno svolgendo in questi giorni presso la Commissione Giustizia e, quindi, sulla assoluta necessità di una attiva presenza del Governo.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) intervenendo a titolo personale, ritiene necessario l'intervento del Governo, poiché è evidente che vari aspetti della disciplina in esame debbano essere chiariti alla sua presenza.

Enrico COSTA (PdL) ritiene che non debbano essere sovrapposte le argomentazioni che attengono a due aspetti completamente diversi: da un lato, il dibattito sul merito del provvedimento e, dall'altro, la compattezza della maggioranza. Non vede ostacoli alla prosecuzione degli interventi sul complesso degli emendamenti ed auspica che l'opposizione non voglia sottrarsi a questo dibattito. In un secondo momento il Governo potrà intervenire per esprimere le sue valutazioni sui rilievi emersi nel corso della discussione e per rendere i pareri sulle proposte emendative.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, ribadisce che, anche in assenza del Governo, la Commissione può proseguire i suoi lavori, purché non si passi alla fase di espressione dei pareri. Tuttavia, comprende che le richieste dei gruppi di opposizione hanno una valenza politica, che non intende discutere, quale Presidente della Commissione. Per tale ragione, ritiene che la Commissione possa oggi proseguire i propri lavori per consentire ai deputati, che vi abbiano interesse, di intervenire sia pure in assenza del Governo. Per quanto attiene invece ai deputati che ritengono di abbandonare la seduta per ragioni politiche, assicura che a costoro sarà data la possibilità di intervenire nella prossima seduta per illustrare le proposte emendative alla presenza del rappresentante del Governo. Solo quando si concluderà tale fase si passerà a quella della espressione dei pareri sugli emendamenti, nonché a quella successiva della loro votazione.

Lanfranco TENAGLIA (PD) non condivide la decisione del Presidente Bongiorno, ritenendo che la presenza del Governo sia necessaria per chiarire la posizione della maggioranza, che oggi è apparsa fortemente divisa.

Michele Giuseppe VIETTI (UdC) ritiene che la decisione del Presidente sia irrituale e che, in seguito all'abbandono dei lavori da parte dei deputati dell'opposizione, nonché in assenza del Governo, la Commissione si troverebbe a non operare nel pieno dei suoi poteri.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, ribadisce che la Commissione agisce nel pieno dei suoi poteri anche in assenza del Governo e nonostante la scelta politica dei gruppi di opposizione di abbandonare la seduta.

(I deputati dei gruppi PD, IdV e UdC abbandonano la seduta)

Deborah BERGAMINI (PdL) esprime rammarico per l'abbandono dei lavori della Commissione da parte di quasi tutti i deputati dell'opposizione, anche perché sarebbe utile che anche costoro ascoltassero il suo intervento, volto a descrivere la terribile esperienza di chi come lei ha subito in prima persona l'ingiustizia di essere arbitrariamente sottoposta ad intercettazioni, nell'ambito di una inchiesta alla quale era ed è completamente estranea. Sottolinea di non essere ancora oggi in grado di sapere per quale motivo le sue conversazioni siano state intercettate e che, ciò nonostante, gli stralci di tali conversazioni, irrilevanti ai fini del processo, ma riguardanti la sua vita privata, sono giunti alle redazioni di tutti i quotidiani e sono state strumentalmente pubblicate dal quotidiano «La Repubblica». Dopo aver descritto quale grave violazione della *privacy* e quale danno all'immagine ciò abbia comportato, oltre alla perdita del posto di lavoro, esprime l'auspicio che la disciplina in esame abbia l'obiettivo di evitare che casi del genere si ripetano. Ritiene, conclusivamente, che di fronte a violazioni dei diritti fondamentali di tale gravità occorra rispondere non con pacatezza, ma con estrema decisione.

Francesco Paolo SISTO (PdL) ritiene opportuno che ciascuno, sia nella maggioranza che nell'opposizione, apporti il proprio contributo ad un dialogo costruttivo, soprattutto in considerazione del fatto che tutti concordano sull'esigenza di tutelare maggiormente il cittadino dall'abuso o, comunque, dall'uso strumentale delle intercettazioni. Particolarmente odioso e, quindi, da sradicare appare il fenomeno delle «sanzioni mediatiche»: sanzioni anticipate, eccentriche

rispetto al principio di legalità e indipendenti da un giudizio di responsabilità. Fa quindi presente che i suoi emendamenti si collocano in tale contesto e sono pertanto volti a contrastare i cosiddetti «processi mediatici», tramite il divieto di esposizione dei nomi dei magistrati. Occorre, segnatamente, tutelare il «diritto dei non colpevoli» a non vedersi intercettati ed esposti alla gogna mediatica.

Pierluigi MANTINI (PD) rileva come l'odierno dibattito sia molto rilevante, poiché esalta l'autonomia dei singoli parlamentari, della Commissione Giustizia e del Parlamento nel suo complesso, anche per la serietà delle argomentazioni prospettate. Ritiene che la presenza del Governo sia assolutamente necessaria, trattandosi di un provvedimento la cui istruttoria è in fase molto avanzata e, quindi, prossima alla fase di votazione degli emendamenti. Da un lato, auspica che la richiesta di sospensione dei lavori non sia intesa in senso polemico ma, dall'altro, osserva che richiamare la maggioranza alla compattezza non è il modo più serio per approfondire il dibattito. È evidente che ciascun membro della Commissione abbia il dovere di dare il proprio apporto per migliorare il testo.

Esprime condivisione per le osservazioni ed i subemendamenti dell'onorevole Contento relativi alle intercettazioni ambientali ed alla impropria equiparazione fra riprese visive captative e non captative. Esprime altresì condivisione per le perplessità espresse dall'onorevole Vitali in merito alla scelta del giudice collegiale, quale giudice competente per autorizzare le intercettazioni, nonché in ordine all'individuazione dei «gravi indizi di colpevolezza» quale presupposto per disporre le intercettazioni. Ritiene, infatti, che tali scelte possano comportare dei riflessi più generali sul sistema penale, determinando una sorta di travisamento dell'istituto delle intercettazioni. Sottolinea come il Partito democratico si sia opposto a tali aspetti della disciplina e ad ulteriori aspetti, quale quello della estrema brevità dei termini delle operazioni di intercettazione e della eccessiva estensione della segregazione degli atti di indagine, ricordando che gli emendamenti presentati dal suo gruppo sostanzialmente si ispirano al testo sulle intercettazioni approvato dalla Camera nella precedente legislatura. Evidenzia, infine, come la disciplina in esame non risolva il problema della stampa e, in particolare, la patologica equiparazione nell'opinione pubblica tra avviso di garanzia e sentenza definitiva.

Rita BERNARDINI (PD) ritiene che la richiesta di sospensione avanzata dai gruppi di opposizione avrebbe dovuto essere posta in votazione. Sottolinea infatti che non è sufficiente che il Governo legga i resoconti sommari di questa seduta, occorrendo invece la sua presenza. Ricorda quindi di avere più volte evidenziato la necessità che, anche delle sedute in sede referente delle Commissioni, sia redatto un resoconto stenografico, da pubblicare anche sul sito Internet della Camera. L'utilità di una simile forma di una pubblicità dei lavori delle Commissioni emerge chiaramente dagli accadimenti odierni.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nel replicare all'onorevole Bernardini, rileva che l'organizzazione dei lavori della Commissione spetta all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nonché al Presidente, ove non si raggiunga il *quorum* prescritto dal Regolamento. Nel caso in esame, evidenzia di avere assunto le proprie decisioni dopo avere sentito i rappresentanti dei gruppi in Commissione, in conformità della ratio delle disposizioni regolamentari in materia di organizzazione dei lavori della Commissione.

Quanto alla questione della resocontazione stenografica dei lavori della Commissione, ricorda come questa, proprio su richiesta dall'onorevole Bernardini, sia stata in passato da lei prospettata, insieme al Presidente della Commissione Affari costituzionali, onorevole Donato Bruno, al Presidente della Camera. In quell'occasione, questi ha rappresentato come la questione delle forme di pubblicità delle sedute in sede referente abbia una rilevanza regolamentare e come, per prevedere la

resocontazione stenografica delle relative sedute, occorra una modifica regolamentare. Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.45

SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI DEL GOVERNO

ART. 1.

Sostituire le parole: al procedimento, *con le seguenti:* ai fatti del procedimento.

0. 1. 601. 1. Bernardini.

Aggiungere in fine, le seguenti parole: relativamente ad atti coperti dal segreto istruttorio.

0. 1. 601. 51. Di Pietro, Palomba.

ART. 3.

Al comma 1, capoverso Art. 266 (Limiti di ammissibilità), comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:

0. 3. 600. 54. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, comma 1, sopprimere le parole: di immagini mediante riprese visive.

Conseguentemente, dopo l'articolo 266-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 266-ter (Riprese visive). - 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, comma 1, si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche:

a) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto captativo di conversazioni;

b) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto di conversazioni che si svolgono nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgono al di fuori di luoghi pubblici sono autorizzate dal pubblico ministero con decreto motivato.

3. Fuori dei casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgono in luoghi pubblici possono essere eseguite di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria».

0. 3. 600. 40. Contento, Angela Napoli, Lo Presti.

Al comma 1, sopprimere le parole: di immagini mediante riprese visive, *fino a:* o comunicazioni.

0. 3. 600. 51. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sopprimere le parole: , di immagini mediante riprese visive, *e sostituire il comma 2 con il seguente:* Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti anche a mezzo di riprese visive. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione o la videoregistrazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa. Le operazioni di ripresa visiva di comportamenti non comunicativi nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale soggiacciono alle condizioni previste dal periodo precedente.

0. 3. 600. 21. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Garavini, Zaccaria.

Al comma 1, sopprimere le parole: di immagini mediante riprese visive.

0. 3. 600. 50. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, dopo le parole: mediante riprese visive, inserire le seguenti ,ad eccezione di quelle in luogo pubblico o aperto al pubblico per motivi di prevenzione e di sicurezza.,

Conseguentemente sostituire la parola: e, con la seguente: nonché.

0. 3. 600. 52. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sopprimere le parole: e l'acquisizione del traffico delle conversazioni o comunicazioni, e dopo l'articolo 3, inserire l'articolo 3-bis (Introduzione dell'articolo 266-ter del codice di procedura penale):

1. Dopo l'articolo 266-bis è inserito il seguente:

«Articolo 266-ter. - 1. L'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico o telematico presso il fornitore è disposta dal pubblico ministero con decreto motivato che ne attesta l'utilità ai fini della prosecuzione delle indagini.

*2. Il difensore della persona sottoposta alle indagini e quello della persona offesa possono richiedere direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-*quater* del codice di procedura penale.*

3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su istanza del pubblico ministero, del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa».

2. L'articolo 132 comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è abrogato.

0. 3. 600. 22. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, sopprimere le parole: e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni».

0. 3. 600. 53. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: superiore nel massimo a cinque anni, con: non inferiore nel massimo a dieci anni.

0. 3. 600. 169. Vitali.

Al comma 1, dopo la lettera f-bis), aggiungere la seguente:

f-ter) false comunicazioni sociali, di cui all'articolo 2621 del codice civile.

0. 3. 600. 56. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, dopo la lettera f-bis), aggiungere la seguente:

f-ter) false comunicazioni sociali in danno della società dei soci o dei creditori, di cui all'articolo 2622 codice civile.

0. 3. 600. 57. Di Pietro, Palomba.

Al comma, dopo la lettera f-bis), aggiungere la seguente:

f-ter) operazioni in pregiudizio dei creditori, di cui all'articolo 2629 codice civile.

0. 3. 600. 58. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, dopo la lettera f-bis), aggiungere la seguente:

f-ter) omessa comunicazione del conflitto di interessi, di cui all'articolo 2629-bis.

0. 3. 600. 59. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, dopo la lettera f-bis), aggiungere la seguente:

f-ter) formazione fittizia del capitale, di cui all'articolo 2632 del codice civile.

0. 3. 600. 60. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, dopo la lettera f-bis), aggiungere la seguente:
f-ter) infedeltà patrimoniale, di cui all'articolo 2634 del codice civile.
0. 3. 600. 61. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, dopo la lettera f-bis), aggiungere la seguente:
f-ter) indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, di cui all'articolo 2633 del codice civile.
0. 3. 600. 62. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, dopo la lettera f-bis), aggiungere la seguente:
f-ter) infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità, di cui all'articolo 2635 del codice civile.
0. 3. 600. 63. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, dopo la lettera f-bis), aggiungere la seguente:
f-ter) aggio, di cui all'articolo 2637 del codice civile.
0. 3. 600. 64. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso Art. 266 (Limiti di ammissibilità), al comma 1, dopo la lettera f-bis, aggiungere la seguente:
f-ter) ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, di cui all'articolo 2638 del codice civile.
0. 3. 600. 65. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, dopo la lettera f-bis), aggiungere la seguente:
f-ter) abuso di informazioni privilegiate articolo 180 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.
0. 3. 600. 67. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, dopo la lettera f-bis), aggiungere la seguente:
f-ter) aggio su strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 181 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.
0. 3. 600. 68. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, dopo la lettera f-bis), aggiungere la seguente:
f-ter) Dichiarazione infedele ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
0. 3. 600. 69. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, dopo la lettera f-bis), aggiungere la seguente:
f-ter) Omessa dichiarazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
0. 3. 600. 70. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera f-bis), aggiungere la seguente:
f-ter) Occultamento o distruzione di documenti contabili ai sensi dell'articolo 10 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
0. 3. 600. 70. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, dopo la lettera f-bis), aggiungere la seguente:
f-ter) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte ai sensi dell'articolo 10 marzo 2000, n. 74.
0. 3. 600. 71. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera f-ter):
f-ter) delitti di cui agli articoli 423-bis del codice penale e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152.

0. 3. 600. 11. Vietti, Rao, Libè, Romano.

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera f-ter):

f-ter) delitti di cui al Titolo VI, Capo 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

0. 3. 600. 10. Vietti, Rao, Libè, Romano.

Al comma 1, capoverso, sostituire il comma 2 con il seguente:

Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è motivo, fondato su elementi specificamente indicati nel provvedimento, di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.

0. 3. 600. 42. Contento, Angela Napoli, Lo Presti.

Il comma 2, è sostituito dal seguente:

2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazione tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.

* **0. 3. 600. 72.** Di Pietro, Palomba.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazione tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.

* **0. 3. 600. 20.** Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Garavini, Zaccaria.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

Negli stessi casi di cui al comma 1 è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è motivo, fondato su elementi espressamente ed analiticamente indicati nel provvedimento, di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa.

0. 3. 600. 1. Bernardini.

Al comma 2, dopo le parole: tra presenti, inserire le seguenti: . Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.

0. 3. 600. 78. Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, dopo le parole: tra presenti, inserire le seguenti: . Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi possa svolgersi l'attività criminosa.

0. 3. 600. 80. Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, dopo le parole: tra presenti, inserire le seguenti: . Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si sia svolta l'attività criminosa.

0. 3. 600. 79. Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, dopo le parole: tra presenti, inserire le seguenti: . Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si possano acquisire indizi necessari non altrimenti accertabili per

l'individuazione dell'attività criminosa.

0. 3. 600. 81. Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, dopo le parole: tra presenti, inserire le seguenti: . Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si possano occultare le prove dell'attività criminosa.

0. 3. 600. 82. Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, sopprimere le parole da: solo se vi è, fino alla fine del comma.

0. 3. 600. 73. Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, sostituire le parole: si stia svolgendo, con le seguenti: si sia svolta, si stia svolgendo, si stia per svolgere, o si possano reperire indizi necessari non altrimenti acquisibili per l'individuazione della o si possano occultare le prove della.

0. 3. 600. 74. Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, sostituire le parole: si stia svolgendo, con le seguenti: si possano reperire indizi necessari non altrimenti acquisibili per l'individuazione della.

0. 3. 600. 76. Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, sostituire le parole: si stia svolgendo, con le seguenti: si possano occultare le prove della.

0. 3. 600. 77. Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, sostituire le parole: si stia svolgendo, con le seguenti: si possa svolgere.

0. 3. 600. 75. Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, sostituire le parole: si stia svolgendo, con le seguenti: si sia svolta.

0. 3. 600. 74. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, comma 2, aggiungere il seguente periodo: Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa.

0. 3. 600. 41. Contento, Angela Napoli, Lo Presti.

All'articolo 3 aggiungere il seguente:

3. L'intercettazione di conversazione o comunicazione telefoniche, di altre forme di comunicazione, di immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni sono consentite, su richiesta della persona offesa e limitatamente alle utenze ovvero di luoghi, nella disponibilità della stessa, nei procedimenti relativi ai delitti non colposi per i quali è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni.

0. 3. 600. 100. Vitali.

ART. 4.

Al comma 1, sopprimere le lettere a), c), d), e).

0. 4. 600. 20. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: pubblico ministero, inserire le seguenti: in persona del capo dell'ufficio o suo delegato.

0. 4. 600. 11. Vietti, Rao, Romano.

Al comma 1, la lettera a), sostituire le parole: al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale, con le seguenti: al giudice per le indagini preliminari.

Conseguentemente lettera d), sopprimere le parole: la parola: «giudice» è sostituita dalla seguente: «tribunale».

0. 4. 600. 1. Bernardini.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale., con le seguenti: giudice per le indagini preliminari.

Conseguentemente, ove ricorrono, sostituire le parole: tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, con le seguenti: dal Gip territorialmente competente.

0. 4. 600. 51. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: al tribunale, sino a: composizione collegiale, con le seguenti: al giudice per le indagini preliminari.

0. 4. 600. 100. Vitali.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente con le seguenti: giudice per le indagini preliminari e, alla lettera d), sopprimere le parole: la parola «giudice» è sostituita dalla seguente «tribunale» e e sostituire ovunque ricorra la parola: tribunale con la seguente: giudice, alla lettera f), sostituire ovunque ricorra la parola: tribunale con la seguente: giudice.

0. 4. 600. 21. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: che decide in composizione collegiale.

0. 4. 600. 52. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), sostituire il secondo periodo con i seguenti: Quando vi siano gravi indizi di reato e l'intercettazione sia assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini il giudice può autorizzare l'intercettazione di un'utenza o di un luogo in relazione a cui vi sia una concreta possibilità di raccogliere elementi rilevanti per il procedimento. L'autorizzazione è data con decreto motivato che contiene un'autonoma ed analitica valutazione di tutti i presupposti richiesti dalla legge.

0. 4. 600. 24. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera a), sostituire il secondo periodo con i seguenti: L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Nella motivazione il giudice dà altresì dettagliatamente conto delle specifiche ragioni che giustificano l'intercettazione di una determinata utenza o di un preciso luogo in rapporto alle esigenze investigative, nonché della concreta possibilità di ottenere elementi decisivi ai fini dell'indagine.

0. 4. 600. 25.Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: L'autorizzazione è data con decreto motivato, *aggiungere le seguenti:* non per mero richiamo alla richiesta del pubblico ministero o ad altri atti del procedimento,.

0. 4. 600. 2.Bernardini.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: decreto motivato contestuale *con le seguenti:* decreto, motivato contestualmente.

0. 4. 600. 10.Vietti, Rao, Romano.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, dopo le parole: decreto motivato *inserire le seguenti:* adottato con decisione unanime.

0. 4. 600. 40.Consolo.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: contestuale *fino alla fine della lettera.*

0. 4. 600. 66.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: , contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile, *e alla lettera d) sopprimere le parole da:* e dopo le parole *sino alla fine.*

0. 4. 600. 22.Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile.

0. 4. 600. 54.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: contestuale.

0. 4. 600. 53.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sostituire ovunque ricorra, la parola: contestuale *con la seguente:* immediato e comunque entro le ventiquattro ore.

0. 4. 600. 15.Mannino, Romano.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: modificabili o sostituibili *aggiungere le seguenti:* che deve contenere a pena di inutilizzabilità dei risultati dell'intercettazione ai sensi dell'articolo 271 del codice di procedura penale, le valutazioni della sussistenza dei gravi indizi di reato e quelle per cui.

0. 4. 600. 101.Vitali.

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: sostituibile.

0. 4. 600. 55.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: quando vi sono gravi indizi di colpevolezza e.

0. 4. 600. 102.Vitali.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: gravi *con la seguente:* sufficienti.

***0. 4. 600. 4.**Bernardini.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: gravi *con la seguente:* sufficienti.

***0. 4. 600. 56.**Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: gravi con la seguente: utili.

0. 4. 600. 57.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), sostituire alle parole: di colpevolezza e l'intercettazione con le seguenti parole: di reato e l'intercettazione di una determinata utenza o luogo.

0. 4. 600. 26.Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: di colpevolezza con le seguenti: di reato, e sopprimere la lettera c).

0. 4. 600. 23.Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Garavini, Zaccaria.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: colpevolezza, con la seguente: reato.

***0. 4. 600. 3.**Bernardini.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: colpevolezza con la seguente: reato.

***0. 4. 600. 58.**Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: assolutamente.

0. 4. 600. 59.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: indispensabile con la seguente: utile.

0. 4. 600. 64.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere le parole: della prosecuzione.

0. 4. 600. 65.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e sussistono specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento e frutto di un'autonoma valutazione da parte del giudice.

***0. 4. 600. 27.**Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: e sussistono fino alla fine del periodo.

***0. 4. 600. 67.**Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e sussistono specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento e frutto di un'autonoma valutazione da parte del giudice con le seguenti: . La motivazione contiene un'autonoma ed analitica valutazione di tutti i presupposti richiesti dalla legge.

0. 4. 600. 28.Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: sussistono specifiche e con le seguenti: sussistono specifiche o.

0. 4. 600. 60.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: relative ai fatti per i quali si procede *sino alla fine*.
0. 4. 600. 29.Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: espressamente e analiticamente.
0. 4. 600. 61.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, dopo le parole: fondate su elementi *sopprimere le parole:* espressamente e.
0. 4. 600. 62.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e analiticamente.
0. 4. 600. 63.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: , non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento e.
***0. 4. 600. 30.**Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Garavini, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Zaccaria.

Al comma 1, lettera a), capoverso sopprimere le parole da: non limitati *fino a:* procedimento e.
***0. 4. 600. 41.**Contento, Angela Napoli, Lo Presti.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
0. 4. 600. 68.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, dopo le parole: insieme alla *aggiungere la seguente:* prima.

Conseguentemente, aggiungere il seguente periodo: ; nelle successive richieste si trasmette la documentazione da cui emergono i nuovi elementi.
0. 4. 600. 73.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, dopo le parole: insieme alla *aggiungere la seguente:* prima.
0. 4. 600. 72.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, dopo le parole: compiuti *aggiungere le seguenti:* su richiesta del giudice se ne ravvisa la necessità ovvero limitatamente a quegli atti per i quali ne ravvisa la necessità.
0. 4. 600. 70.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, dopo le parole: compiuti *aggiungere le seguenti:* su richiesta del giudice se ne ravvisa la necessità.
0. 4. 600. 71.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, dopo le parole: compiuti *aggiungere le seguenti:* limitatamente a quegli atti per i quali ne ravvisa la necessità.
0. 4. 600. 69.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
1-ter. Nei procedimenti contro ignoti l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo

266 è data quando vi sono gravi indizi di reato, rimanendo fermi i presupposti di cui al comma 1.
0. 4. 600. 44.Contento, Angela Napoli, Lo Presti.

Al comma 1, lettera c), comma 1-ter, sopprimere le parole: , su richiesta della persona offesa, e sostituire la parola: stessa con le parole: persona offesa.

0. 4. 600. 31.Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera c), capoverso 1-ter, sopprimere le parole: su richiesta della persona offesa.

0. 4. 600. 74.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera c), capoverso 1-ter, sostituire le parole: sulle utenze o nei luoghi nella disponibilità della stessa con le seguenti: sulle utenze nella disponibilità della stessa o nei luoghi frequentati dalla medesima.

0. 4. 600. 45.Contento, Angela Napoli, Lo Presti.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: disponibilità della stessa aggiungere le seguenti: per i reati non perseguibili d'ufficio.

0. 4. 600. 76.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera c), capoverso 1-ter, dopo le parole: disponibilità della stessa aggiungere le seguenti: per i reati perseguibili a querela.

0. 4. 600. 77.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera c), comma 1-ter, sopprimere le parole: , al solo fine di identificare l'autore del reato.

***0. 4. 600. 32.**Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera c), capoverso 1-ter, sopprimere le parole: , al solo fine di identificare l'autore del reato.

***0. 4. 600. 75.**Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera c), capoverso 1-ter, in fine aggiungere le parole: salvo che dall'intercettazione dell'utenza controllata non risultino indizi di reati procedibili d'ufficio.

0. 4. 600. 78.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera c), comma 1-quater, sopprimere le parole da: al solo fine a: esso.

***0. 4. 600. 33.**Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera c), capoverso 1-quater, sopprimere le parole: al solo fine di fino alla fine del periodo.

***0. 4. 600. 79.**Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera c), capoverso 1-quater, sostituire le parole: presenti sul luogo con le seguenti: autori del reato.

0. 4. 600. 80.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera c), capoverso 1-quater, aggiungere in fine le seguenti parole: ovvero di identificare l'autore del reato.

0. 4. 600. 46. Contento, Angela Napoli, Lo Presti.

Al comma 1, lettera c), capoverso 1-quater, aggiungere in fine le parole: ovvero gli autori del reato.

0. 4. 600. 81. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

c-bis) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

1-ter. Il decreto di autorizzazione comporta l'immediata iscrizione del destinatario o di destinatari del provvedimento nel registro degli indagati a pena di inutilizzabilità delle intercettazioni.

0. 4. 600. 105. Vitali.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

0. 4. 600. 104. Vitali.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) al comma 2, dopo le parole «pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «in persona del capo dell'ufficio o suo delegato» e le parole «decreto motivato contestuale», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «decreto, motivato contestualmente».

0. 4. 600. 12. Vietti, Rao, Romano.

Al comma 1, alla lettera e), dopo le parole: periodo massimo di trenta giorni, *sopprimere le parole:* , anche non continuativo *e dopo le parole:* fino a quindici giorni *sopprimere le parole:* anche non continuativi *e sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* Ulteriori proroghe delle intercettazioni, per periodi di quindici giorni, possono essere autorizzate dal giudice qualora siano emersi nuovi elementi specificatamente indicati nel provvedimento di proroga, oltre agli elementi di cui al comma 1.

0. 4. 600. 34. Ferranti, Tenaglia Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 3, sopprimere le parole: Il pubblico ministero *fino alla fine del periodo.*

0. 4. 600. 82. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 3, sopprimere le parole: l'indicazione dei risultati acquisiti.

0. 4. 600. 83. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 3, sopprimere le parole: dal tribunale *alla fine del comma.*

0. 4. 600. 84. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 3, sostituire le parole: dal tribunale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* dal Giudice per le indagini preliminari territorialmente competente, entro i termini di durata massima delle indagini preliminari.

0. 4. 600. 85. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: può essere prorogata dal sostituire la

parola: , tribunale con *la parola:* giudice per le indagini preliminari e, *dopo le parole:* immediata comunicazione al *sostituire la parola:* tribunale con *la parola:* giudice per le indagini preliminari.
0. 4. 600. 35. Ferranti, Tenaglia Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera e), capoverso, sostituire ovunque le parole: tribunale con: giudice per le indagini preliminari.
0. 4. 600. 106.Vitali.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 3, sopprimere, ove ricorrono, le parole: quindici giorni.
0. 4. 600. 89.Di Pietro, Palomba.

All'articolo 4, capoverso articolo 267 del codice di procedura penale, comma 1, alla lettera e), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: Ulteriori proroghe delle intercettazioni, per periodi di quindici giorni, possono essere autorizzate dal giudice qualora siano emersi nuovi elementi specificatamente indicati nel provvedimento di proroga, oltre agli elementi di cui al comma 1.
0. 4. 600. 36. Ferranti, Tenaglia Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 3, sostituire le parole: fino a 15 giorni con *le seguenti:* entro i termini di durata massima delle indagini preliminari.
0. 4. 600. 86.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 3, sostituire le parole: anche non continuativi con *le seguenti:* anche in modo non continuativo.
0. 4. 600. 87.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 3, dopo le parole: essere prorogata *aggiungere le seguenti:* dal giudice per le indagini preliminari territorialmente competente.
0. 4. 600. 88.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera e), capoverso, dopo le parole: essere autorizzata *inserire le seguenti:* , fermi restando i presupposti di cui al comma 1,.

Conseguentemente al medesimo capoverso sopprimere le parole: unitamente ai presupposti di cui al comma 1.
0. 4. 600. 47. Contento, Angela Napoli, Lo Presti.

Al comma 1, lettera e) aggiungere, in fine, il seguente periodo: I provvedimenti di proroga sono emessi con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile quando permangono i presupposti indicati al comma 1. Decorso l'ultimo termine, non è consentito disporre nuove intercettazioni in relazione al medesimo fatto di reato, se pur diversamente qualificato.
0. 4. 600. 13. Vietti, Rao, Romano.

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:
e-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Con il decreto, il pubblico ministero individua l'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni, nei casi in cui non procede personalmente.
0. 4. 600. 42. Contento, Angela Napoli, Lo Presti

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

*** 0. 4. 600. 5.** Bernardini.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

*** 0. 4. 600. 107.** Vitali.

Al comma 1, alla lettera f), sostituire le parole: a delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater, con le seguenti: a un delitto di criminalità organizzata, di terrorismo o di minaccia col mezzo del telefono,.

0. 4. 600. 6. Bernardini.

Al comma 1, capoverso, alla lettera f), sostituire le parole: ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater con le seguenti: agli articoli 51, comma 3-bis e comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), n. 4.

0. 4. 600. 43. Contento, Angela Napoli Lo Presti.

Al comma 1, lettera f), capoverso comma 3-bis, dopo le parole: e comma 3-quater inserire le seguenti: e 3-quinquies del presente codice, nonché di cui agli articoli 317, 319, 319-ter, 575, 605, 609-bis, 609-quater, 629, 630, 644 del codice penale.

0. 4. 600. 38. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Zaccaria, Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Laratta, Marchi, Orlando, Piccolo.

Al comma 1, lettera f), capoverso 3-bis, dopo le parole: e comma 3-quater inserire le seguenti: del presente codice, nonché di cui agli articoli 317, 319, 319-ter, 575, 605, 609-bis, 609-quater, 628, 629, 630, 644 del codice penale.

0. 4. 600. 37. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Zaccaria, Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Laratta, Marchi, Orlando, Piccolo.

Al comma 1, lettera f), capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: dal tribunale con le seguenti: dal Giudice per le indagini preliminari territorialmente competente.

0. 4. 600. 90. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera f), capoverso sostituire le parole: dal tribunale con le seguenti: dal giudice delle indagini preliminari.

0. 4. 600. 103. Vitali.

Al comma 3-bis sostituire le parole: i presupposti indicati dal comma 1 con le seguenti: gli stessi presupposti.

0. 4. 600. 200. Il Governo.

Al comma 1, lettera f), capoverso 3.bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nella valutazione della gravità o della sufficienza indiziaria, si applica l'articolo 273, comma 1-bis del codice di procedura penale.

Conseguentemente, eliminare le parole da: Nella valutazione a: articolo 203.

0. 4. 600. 14. Vietti, Rao, Romano.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il capoverso 3-ter.

0. 4. 600. 91. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera f), al capoverso comma 3-ter, sopprimere le parole: nei casi in cui non procede personalmente.

0. 4. 600. 92. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

0. 4. 600. 108. Vitali.

Al comma 1, lettera h), sostituire il comma 5 con il seguente:

5. In apposito registro riservato tenuto nell'ufficio del pubblico ministero, sono annotati, secondo un ordine cronologico i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni.

0. 4. 600. 96. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera h), al comma 5, sostituire le parole: in ogni procura della repubblica *con le seguenti:* dal procuratore della Repubblica o da un suo delegato.

0. 4. 600. 93. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera h), al comma 5, sostituire le parole: in ogni procura della Repubblica *con le seguenti:* dal procuratore della Repubblica.

0. 4. 600. 94. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera h), al comma 5, sostituire le parole: in ogni procura della Repubblica *con le seguenti:* o da un delegato del procuratore della Repubblica.

0. 4. 600. 95. Di Pietro, Palomba.

ART. 12

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

0. 12. 600. 51. Di Pietro, Palomba.

ART. 13

Al comma 1 lettera d), sostituire le parole: fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro mille a euro 5.000 *con le seguenti:* fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 2.000 a euro 10.000.

0. 13. 600. 50. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro mille a euro 5.000 *con le seguenti:* fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.000 a euro 10.000.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'eventuale oblazione è subordinata al consenso della persona offesa. In caso di recidiva si applica la pena della reclusione fino a sei mesi e della multa fino ad euro 20.000; in caso di recidiva reiterata, si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno e della multa da euro 20.000 a 50.000. Si procede con il rito direttissimo.

0. 13. 600. 51. Di Pietro, Palomba.

Sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 5.000 *con le seguenti:* da euro 2.000 a euro 10.000.

0. 13. 600. 40. Contento, Angela Napoli, Lo Presti.

Sostituire le parole: a euro 5.000 *con le seguenti:* a euro 10.000.

0. 13. 600. 41. Contento, Angela Napoli, Lo Presti.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In caso di recidiva si applica la pena della reclusione fino a sei mesi e della multa fino ad euro 20.000; in caso di recidiva reiterata si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno e la multa da 20.000 a 50.000 euro. Si procede con il rito direttissimo.

0. 13. 600. 52. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

0. 13. 601. 1. Bernardini.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: fino a trenta giorni o dell'ammenda da euro 2.000 a euro 10.000 *con le seguenti:* da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 20.000 a euro 100.000.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In caso di recidiva si applica la pena della reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 40.000 a euro 100.000; in caso di recidiva reiterata la reclusione non può essere inferiore a due anni e la multa non può essere inferiore ad euro 50.000. Si procede con il rito direttissimo.

0. 13. 601. 50. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: fino a trenta giorni o dell'ammenda da euro 2.000 a euro 10.000 *con le seguenti:* da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 20.000 a euro 80.000.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In caso di recidiva si applica la pena della reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 40.000 a euro 100.000; in caso di recidiva reiterata la reclusione non può essere inferiore a due anni e la multa non può essere inferiore ad euro 80.000. Si procede con il rito direttissimo.

0. 13. 601. 52. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: fino a trenta giorni o dell'ammenda da euro 2.000 a euro 10.000 *con le seguenti:* da uno a tre anni e con l'ammenda da euro 20.000 a euro 100.000.

Conseguentemente, aggiungere le seguenti frasi: In caso di recidiva si applica la pena della reclusione da un anno e sei mesi a tre anni e con la multa da euro 40.000 a 100.000.

0. 13. 601. 51. Di Pietro, Palomba.

Sostituire le parole: da euro 2.000 a euro 10.000 *con le seguenti:* da euro 3.000 a euro 20.000.

0. 13. 601. 40. Contento, Angela Napoli, Lo Presti.

Sostituire le parole: a euro 10.000 *con le seguenti:* a euro 20.000.

0. 13. 601. 41. Contento, Angela Napoli, Lo Presti.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'eventuale oblazione è subordinata a consenso della persona offesa. In caso di recidiva si applica la pena della reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 40.000 a euro 100.000; in caso di recidiva reiterata la reclusione non può essere inferiore a due anni e la multa non può essere inferiore ad euro 80.000. Si procede con il rito direttissimo.

0. 13. 601. 53. Di Pietro, Palomba.

ART. 14

Al comma 1, sostituire la parola: 250 *con le seguenti:* 300, calcolate nel loro valore massimo. Alla condanna consegue la sanzione accessoria della sospensione della pubblicazione da 15 giorni fino a

tre mesi. In caso di recidiva si applica la sospensione della pubblicazione fino a 1 anno.
0. 14. 600. 50. Di Pietro, Palomba.

II Commissione (Giustizia)

Resoconto di martedì 10 febbraio 2009

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.

C. 1415 Governo, C. 406 Contento, C. 1510 Tenaglia, C. 1555 Vietti, C. 290 Jannone e C. 1977 Bernardini.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 febbraio 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, avverte di aver presentato un emendamento (*vedi allegato 4*) volto a modificare l'articolo 18, nella parte in cui viene fatto riferimento ad un termine già scaduto.

Ricorda che nella scorsa seduta i deputati appartenenti ai gruppi PD, IDV e UDC hanno contestato l'assenza del Governo e abbandonato i lavori della Commissione. Oggi il rappresentante del Governo è presente, per cui chiede se vi siano degli interventi prima di passare alla espressione dei pareri sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati.

Lanfranco TENAGLIA (PD), con riferimento al dibattito svoltosi nella precedente seduta, invita il rappresentante del Governo a fornire dei chiarimenti sulla posizione dell'esecutivo in merito ai forti e profondi dissensi manifestati da alcuni autorevoli esponenti della maggioranza sia sul disegno di legge del Governo che sugli emendamenti da questo presentati. Ritiene che non si possa passare all'esame degli emendamenti se prima non sia fatto un chiarimento sulla posizione del Governo e della maggioranza in ordine ai principi sui quali si basa la riforma delle intercettazioni all'esame della Commissione.

Enrico COSTA (PdL), replicando all'onorevole Tenaglia, osserva che la posizione del Governo risulterà in maniera chiara una volta che saranno espressi i pareri sugli emendamenti presentati, secondo quanto previsto dal Regolamento. Ritiene, quindi, superfluo chiedere al Governo ulteriori chiarimenti sui testi in esame.

Antonio DI PIETRO (IdV), concordando con quanto rilevato dall'onorevole Tenaglia, sottolinea l'esigenza che, prima di proseguire i lavori, la Commissione sia messa in condizione di conoscere se vi siano margini di intervento per apportare modifiche al disegno di legge.

Donatella FERRANTI (PD) non condivide assolutamente l'intervento dell'onorevole Costa, in quanto alla luce dei rilievi mossi da deputati della maggioranza al testo del Governo, sarebbe oggi necessario un intervento di natura politica da parte del rappresentante del Governo, non essendo certamente sufficienti le valutazioni ricavabili dai pareri che saranno a breve espressi.

Roberto RAO (UdC) ritiene che le questioni sollevate nella scorsa seduta da deputati di maggioranza abbiano una valenza politica che non può essere ristretta alla fase della espressione dei pareri. È pertanto necessario un intervento chiarificatore da parte del Governo.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO, facendo riferimento ad una critica espressa nella scorsa seduta dall'onorevole Ferranti circa la sua assenza in Commissione, rileva di non avere alcuna predilezione, come invece è stato affermato, per i lavori del Senato. In realtà, dichiara di non aver potuto partecipare ai lavori della Commissione del 5 febbraio scorso, in quanto era impegnato al Senato, dove in Assemblea si stava procedendo all'approvazione del disegno di legge in materia di sicurezza. Prendendo spunto proprio da tale provvedimento, osserva che è fisiologico che nel corso del dibattito parlamentare vi possano anche essere delle divergenze tra le posizioni del Governo e quelle di deputati della maggioranza. Tali divergenze possono essere superate proprio attraverso l'esame parlamentare. Così è in massima parte avvenuto con il disegno di legge sulla sicurezza, che ha visto, in alcuni suoi punti, anche il raggiungimento di un accordo unanime con i gruppi di opposizione.

Per quanto attiene al disegno di legge in esame, questo si basa sulla constatazione che le norme che disciplinano i presupposti necessari per poter disporre le intercettazioni hanno avuto, nei fatti, una applicazione che ha portato, in diversi casi, ad un vero e proprio abuso. Tutto ciò nonostante la formulazione letterale di tali presupposti sia estremamente chiara, richiedendo una assoluta indispensabilità delle intercettazioni medesime ai fini della prosecuzione delle indagini. Nel corso degli anni si è sviluppato un dibattito, in dottrina e tra gli operatori della giustizia, finalizzato a trovare dei rimedi che dal punto di vista normativo potessero mettere un freno ad una prassi oramai insostenibile, che ha portato ad autorizzare operazioni di intercettazioni anche in casi non riconducibili ai parametri dettati dalla legge. Gli emendamenti del Governo sono stati elaborati tenendo conto proprio di questo dibattito.

Donatella FERRANTI (PD) osserva che il rappresentante del Governo non ha assolutamente affrontato le questioni poste da deputati della maggioranza nella scorsa seduta. Si tratta di questioni estremamente gravi e rilevanti, in quanto attinenti alle fondamenta della riforma delle intercettazioni voluta dal Governo. In particolare, invita il sottosegretario a soffermarsi sul nuovo presupposto necessario per disporre le intercettazioni, relativo ai gravi indizi di colpevolezza, ritenendo che tale presupposto finisca per azzerare sostanzialmente le intercettazioni quale mezzo di ricerca della prova.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, ritiene che la Commissione, anche attraverso le audizioni svolte, abbia approfondito in maniera più che adeguata il tema della riforma delle intercettazioni. Proprio a seguito di alcune audizioni, dichiara di aver maturato il convincimento circa l'opportunità di migliorare il testo del Governo: reintroducendo la medesima lista di reati prevista dalla normativa vigente per poter disporre le intercettazioni, nonché confermando l'attuale normativa in materia di intercettazioni ambientali in ordine ai reati di maggiore allarme sociale, tra i quali richiama quelli di mafia e terrorismo. Per quanto attiene la lista dei reati, il dibattito parlamentare è servito affinché il Governo presentasse un emendamento volto a ripristinare la lista vigente, mentre, per le intercettazioni ambientali, preannuncia il proprio parere favorevole al subemendamento 0.3.600.41 dell'onorevole Contento, volto a confermare l'attuale disciplina per le intercettazioni ambientali aventi ad oggetto i reati di mafia e terrorismo, oltre che altri gravi reati. Nell'esprimere il proprio parere sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi, fa presente che si limiterà ad indicare le proposte emendative sulle quali esprime parere favorevole. Chiede quindi il ritiro di tutti gli altri emendamenti ed articoli aggiuntivi, avvertendo che, nel caso non dovessero essere ritirati, il parere dovrà essere considerato contrario.

In relazione all'articolo 1, esprime parere favorevole sugli emendamenti del Governo 1.600 e 1.601. In merito all'articolo 2 esprime parere favorevole sull'emendamento Lo Presti 2.39, qualora riformulato come periodo aggiuntivo al nuovo comma 7 dell'articolo 114 del Codice di procedura penale, e sugli emendamenti Bergamini 2.13 e Brigandì 2.7 nonché sull'articolo aggiuntivo Sisto 2.02, qualora riformulato sopprimendo le parole «e dell'immagine».

Sull'articolo 3 esprime parere favorevole sul subemendamento Contento 0.3.600.41 qualora riformulato sotto un profilo unicamente sistematico e che non incide assolutamente sul suo contenuto. In particolare, il subemendamento dovrebbe essere trasformato in un subemendamento all'emendamento 4.600 del Governo nella parte in cui sono disciplinate in via autonoma, secondo il criterio del doppio binario, le intercettazioni relative ai reati di cui all'articolo 51 commi 3-*bis* e 3-*quater*, che sono oggetto proprio del subemendamento 0.3.600.41. In particolare la disciplina delle intercettazioni ambientali previste dal subemendamento per tali reati dovrebbe essere prevista come un periodo aggiuntivo del comma 3-*bis* dell'articolo 267. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 3.600 del Governo.

In merito all'articolo 4, esprime parere favorevole sul subemendamento del Governo 0.4.600.200, sull'emendamento 4.600 del Governo e sull'articolo aggiuntivo Vitali 4.01, ove riformulato attribuendo al Tribunale collegiale di cui all'articolo 267, comma 1, la competenza ad emanare il decreto motivato di autorizzazione di acquisizione dei tabulati.

Sull'articolo 5 esprime parere favorevole sugli emendamenti Vietti 5.20, Ferranti 5.7 e Lo Presti 5.37.

Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Brigandi 9.01 e, in relazione all'articolo 10 sulle proposte emendative sostanzialmente identiche Contento 10.3 e Ferranti 10.02, tra le quali se ne dovrà poi scegliere una per l'approvazione.

Sull'articolo 12 esprime parere favorevole sull'emendamento del Governo 12.600 nonché sugli articoli aggiuntivi sostanzialmente identici Bernadini 12.01 e Ferranti 12.010.

In merito all'articolo 13, esprime parere favorevole sugli emendamenti Ferranti 13.9 e Costa 13.10, qualora riformulato limitandolo alla sola pena pecuniaria; Sisto 13.100, ove sia riformulato come un periodo aggiuntivo all'aggravante di cui all'articolo 684 previsto dalla lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 13. In particolare, l'emendamento potrebbe essere formulato nella seguente maniera: «si applica la stessa pena se il fatto di cui al primo comma riguarda la pubblicazione e la diffusione dei nominativi dei magistrati in violazione dell'articolo 114, comma 8, del Codice di procedura penale». Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti del Governo 13.600 e 13.601.

Sull'articolo 14, esprime parere favorevole sull'emendamento del Governo 14.600. In merito agli articoli 15 e 16 esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi 15.03 Costa e 15.02 Vietti.

Raccomanda infine l'approvazione del suo emendamento 18.500 diretto ad eliminare il riferimento nella norma transitoria ad una data già trascorsa.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime parere conforme al relatore. Si sofferma sull'articolo aggiuntivo Sisto 2.02 sottolineando l'opportunità di una sua riformulazione volta a sopprimere il divieto di pubblicare le immagini dei magistrati, rilevando come sarebbe altrimenti necessario oscurare tutte le immagini anche di cronaca nelle quali dovesse comparire un magistrato. Per quanto attiene all'invito al ritiro degli emendamenti volti a sottrarre dalla disciplina delle intercettazioni le riprese visive che non siano a contenuto captativo, argomenta la contrarietà a tali emendamenti in base alla interpretazione che la giurisprudenza dà delle riprese visive. A tale proposito, osserva che, secondo la giurisprudenza, rientrano nell'ambito della disciplina delle intercettazioni tutte le riprese visive che abbiano contenuto captativo di conversazioni. Le altre riprese visive possono quindi essere effettuate senza le autorizzazioni di cui all'articolo 267 del codice di procedura penale.

Il parere favorevole sul subemendamento Contento 0.3.600.41, sia pure riformulato, si basa sull'esigenza di rendere realmente effettivo il criterio del doppio binario, secondo il quale le intercettazioni per mafia e terrorismo devono avere una disciplina meno rigorosa rispetto a quella generale.

È stato espresso parere contrario sugli emendamenti volti a rivedere la scelta del Governo di ancorare le intercettazioni ai gravi indizi di colpevolezza, in quanto, per evitare un uso strumentale del mezzo delle intercettazioni, occorre spostare l'attenzione dal reato al soggetto da intercettare. Potrà essere intercettato, salvo che si tratti di reati contro ignoti, solamente colui in relazione al

quale già si sono formati degli indizi di colpevolezza. In tal modo si potrà porre rimedio, almeno in parte, al triste fenomeno delle «intercettazioni a rete».

Sottolinea la scelta del Governo effettuata nell'emendamento 4.600 di attribuire al tribunale con sede distrettuale, anziché provinciale, la competenza in merito all'autorizzazione delle intercettazioni, ritenendo che in tal modo possano essere superate le obiezioni relative ai rischi di incompatibilità derivanti dall'attribuzione di tale competenza ad un giudice collegiale in luogo del giudice monocratico.

Per quanto attiene alla richiesta dell'onorevole Vitali di prevedere una sorta di automatismo tra la sottoposizione ad intercettazione e l'iscrizione nel registro degli indagati, osserva che, proprio in ragione del nuovo presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, non si dovrebbe porre la questione, in quanto il soggetto intercettato, gravando su di esso tali indizi, sarà stato sicuramente già iscritto nel registro degli indagati.

Luigi VITALI (PdL) dichiara di non condividere l'obiezione del rappresentante del Governo, poiché i criteri di iscrizione nel registro degli indagati non coincidono necessariamente con quelli in base ai quali sono rilevati i gravi indizi di colpevolezza. Ritiene che su tale questione sia opportuna una riflessione, in quanto occorre assolutamente scongiurare il rischio che sia confermata la prassi secondo cui viene ritardata l'iscrizione nel registro degli indagati, facendo venire meno quelle garanzie per la difesa che hanno il proprio presupposto in tale iscrizione.

Antonio DI PIETRO (IdV) rileva che il sottosegretario Caliendo nel suo ultimo intervento sembra aver fornito qualche ulteriore elemento rispetto a quanto potrebbe desumersi dalla mera espressione dei pareri. Prende atto in particolare che il Governo ha espresso parere favorevole su un subemendamento a un emendamento del Governo medesimo. Ciò significa che il Governo cambia nuovamente idea ritornando sui propri passi.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, ricorda che tanto il relatore quanto il Governo hanno espresso parere favorevole sul subemendamento 0.3.600.41 Contento, che amplia la possibilità di disporre le intercettazioni ambientali alle ipotesi in cui sussistono sufficienti indizi di reato. Osserva peraltro che il Governo può senz'altro esprimere parere favorevole su subemendamenti relativi a propri emendamenti, senza che a ciò debba essere riconnesso necessariamente un particolare significato.

Donatella FERRANTI (PD) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.2, soppressivo dell'intero articolo 1. Sottolinea il fatto che, per quanto sia condivisibile la *ratio* di garantire l'imparzialità del giudice, gli strumenti predisposti dall'articolo 1 possono prestarsi a strumentalizzazioni, consentendo una agevole sottrazione delle indagini ai pubblici ministeri designati e dei processi ai magistrati giudicanti, con sostanziale violazione del principio costituzionale del «giudice naturale». L'articolo in esame è formulato in modo estremamente generico e non tiene conto delle discipline sull'ordinamento giudiziario che già prevede le modalità attraverso le quali i magistrati possono rilasciare dichiarazioni, configurando un illecito disciplinare in caso di violazione delle stesse.

Il procedimento previsto dall'articolo 1 è abnorme, formulato in modo generico e indeterminato e non idoneo a raggiungere lo scopo. Ritiene che sia giuridicamente assurdo che una semplice denuncia per il reato previsto dall'articolo 379-*bis* del codice penale, con conseguente iscrizione del magistrato nel registro degli indagati, possa essere sufficiente per sottrarre a quest'ultimo le indagini. Forti perplessità suscita anche l'inciso secondo il quale dovrebbe essere «sentito» il capo dell'ufficio competente ai sensi dell'articolo 11, in quanto, per la sua genericità e indeterminatezza, non può certo essere considerato uno strumento di garanzia per il magistrato indagato.

Antonio DI PIETRO (IdV) illustra il proprio emendamento 1.11, volto ad esprimere una netta contrarietà politica alla complessiva disciplina dell'articolo 1. Si riserva peraltro di intervenire nel prosieguo su specifiche questioni di merito relative alla predetta disciplina.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Ferranti 1.2 e Di Pietro 1.11, nonché l'emendamento Di Pietro 1.12.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che in considerazione dell'assenza del presentatore, dell'emendamento 1.7, si ritiene che lo stesso vi abbia rinunciato.

Antonio DI PIETRO (IdV) fa proprio l'emendamento 1.7 Paolini ed illustra i propri emendamenti volti a modificare la disciplina dell'articolo 1, comma 1. Rileva in particolare come la formula dell'articolo 1, comma 1, capoverso «h-bis» sia estremamente generica, essendo necessario specificare a seguito di quali dichiarazioni debba scattare l'obbligo di astensione. Non potrebbe infatti trattarsi di semplici notizie sull'orario di svolgimento di determinate attività o di dichiarazioni su fatti non coperti da segreto istruttorio. Ritiene altresì necessario stabilire dei termini precisi per il divieto di rilasciare le dichiarazioni in questione. Ritiene conclusivamente che la formulazione della norma sia troppo generica e limiti eccessivamente i cittadini ad essere informati sui fatti giudiziari.

Cinzia CAPANO (PD) rileva come l'emendamento 1.7, fatto proprio dall'onorevole Di Pietro, non sia in linea con gli altri emendamenti dell'onorevole Di Pietro, enfatizzando l'indeterminatezza della fattispecie. Ritiene che la disciplina in esame violi il principio del «giudice naturale» a causa dell'eccessiva genericità della formulazione. In particolare, la disciplina di cui all'articolo 1, comma 1, introduce una nuova fattispecie di astensione che potrà essere strumentalizzata e creare una dilatazione dei tempi processuali che favorirà il maturarsi della prescrizione. D'altra parte è significativo il fatto che emendamenti correttivi sul punto siano stati presentati anche da esponenti della maggioranza.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 1.7 Paolini, fatto proprio dall'onorevole Di Pietro, 1.15, 1.14, 1.16 e 1.17 Di Pietro.

Luigi VITALI (PdL), accogliendo l'invito del relatore e del Governo, ritira l'emendamento 1.10. Chiede peraltro di fornire più dettagliate spiegazioni in merito all'invito al ritiro.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, replicando all'onorevole Vitali, ritiene non appropriato prevedere tra le ipotesi di astensione la semplice pubblica manifestazione di giudizi negativi sulla legislazione, potendosi trattare di considerazioni tecnico-giuridiche del tutto legittime. La seconda parte dell'emendamento 1.10, invece, appare disciplinare un'ipotesi già prevista dalla legge.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO, nel condividere sostanzialmente le osservazioni del relatore, rileva che l'emendamento in questione prevede un'ipotesi di astensione molto generica e un'ulteriore ipotesi che sembra già disciplinata dal codice di rito.

Antonio DI PIETRO (IdV) fa proprio l'emendamento 1.10 Vitali.

Matteo BRIGANDÌ (LNP) ritiene che non sia possibile che un deputato faccia proprio un emendamento già ritirato dal presentatore.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, precisa che è prassi nelle Commissioni che gli emendamenti ritirati dai presentatori possano essere fatti propri da altri deputati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 1.10 Vitali, fatto proprio dall'onorevole Di Pietro, e 1.13 Di Pietro.

Roberto RAO (UdC) illustra l'emendamento 1.8 Vietti, volto ad integrare l'articolo 1, comma 2, del provvedimento in esame, con la previsione della rilevanza ai fini dell'astensione del giudice o della sostituzione del pubblico ministero dell'iscrizione nel registro degli indagati anche per il reato di cui all'articolo 326 del codice penale. L'emendamento mira altresì ad escludere una qualsiasi valutazione preliminare ed incidentale sulla notizia di reato.

Anna ROSSOMANDO (PD) rileva che il punto condiviso da maggioranza e opposizione è rappresentato dalla necessità di limitare gli abusi e gli eccessi di pubblicità con riferimento alle intercettazioni, e più in generale, ai procedimenti penali. Se questo è l'elemento di condivisione, gli strumenti previsti dall'articolo 1 del provvedimento appaiono profondamente erranei, poiché consentono a chiunque con estrema facilità, di determinare l'astensione del giudice o la sostituzione di un pubblico ministero tramite la presentazione di una semplice denuncia. Sarebbe stato più opportuno operare una valorizzazione del procedimento disciplinare già previsto dall'ordinamento giudiziario.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ritiene che l'articolo 1 non ponga nessun problema di violazione del principio del «giudice naturale». Precisa che si è introdotta un'ipotesi di astensione per i casi in cui il giudice oggettivamente venga a perdere la sua immagine di imparzialità. Quanto alla sostituzione del pubblico ministero, non è certo sufficiente la mera iscrizione nel registro degli indagati, considerato che deve essere sentito il magistrato competente a svolgere le indagini sul magistrato indagato. Tale previsione è diretta a scongiurare il rischio della automaticità tra la mera iscrizione nel registro e la sostituzione del magistrato indagato. Invita quindi l'onorevole Rao al ritiro dell'emendamento 1.8.

Antonio DI PIETRO (IdV) esprime forti perplessità sulla formulazione dell'articolo 1, comma 2, laddove è previsto che debba essere «sentito» il capo dell'ufficio competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale. Non è chiaro infatti se questi debba esprimere un parere, se si tratti di un parere eventualmente obbligatorio e vincolante, se tale parere debba essere espresso in forma scritta. In conclusione rileva come non siano affatto delineati i contorni di questa fase incidentale, che peraltro rappresenta un passaggio necessario ai fini della sostituzione del pubblico ministero.

Roberto RAO (UdC) accoglie l'invito del sottosegretario Caliendo e ritira l'emendamento 1.8. Auspica peraltro che la questione possa essere oggetto di ulteriori e attenti approfondimenti, poiché allo stato i dubbi non risultano ancora chiariti.

La Commissione respinge l'emendamento 1.18 Di Pietro.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, avverte che in seguito alla reiezione dell'emendamento 1.10 Vitali, fatto proprio dall'onorevole Di Pietro, l'emendamento 1.9 Vitali non sarà posto in votazione.

Antonio DI PIETRO (IdV) nell'illustrare il proprio emendamento 1.19, rileva che in base alla disciplina dell'articolo 1 comma 2, lettere *a*) e *b*) chiunque può determinare la sostituzione di un pubblico ministero semplicemente presentando una denuncia, il che appare estremamente pericoloso e del tutto incostituzionale. È necessario quindi creare un filtro adeguato e prevedere che sussista quanto meno la richiesta di rinvio a giudizio per il magistrato.

La Commissione respinge l'emendamento 1.19 Di Pietro.

Donatella FERRANTI (PD) illustra il proprio emendamento 1.3 auspicando che la Commissione voglia riflettere in modo approfondito per evitare un *vulnus* gravissimo all'ordinamento. Ritiene infatti di tutta evidenza che non possa essere sufficiente la semplice iscrizione nel registro degli indagati per sottrarre le indagini ad un pubblico ministero, essendo necessario almeno il rinvio a giudizio dello stesso. Se la *ratio* della norma potrebbe essere teoricamente comprensibile, è tuttavia evidente che una simile formulazione possa produrre effetti devastanti che si tradurranno nel blocco delle indagini. Rileva inoltre l'assoluta irragionevolezza dell'inciso secondo il quale deve essere «sentito il capo dell'ufficio competente ai sensi dell'articolo 11», anche perché quest'ultimo dovrebbe essere costretto a rivelare atti che sono ancora coperti da segreto. Inoltre non è dato alcun contenuto sostanziale nè veste formale alle comunicazioni del magistrato che indaga sul magistrato che potrebbe essere sostituito.

Sottolinea come la mera iscrizione nel registro degli indagati non sia sufficiente nemmeno per iniziare il procedimento disciplinare a carico del magistrato, risultando quindi del tutto irragionevole che la fattispecie in esame possa costituire addirittura il presupposto per sostituire il pubblico ministero.

La norma in esame prevede un procedimento del tutto abnorme, riduce l'autonomia della magistratura inquirente, viola dei principi costituzionali e lede la segretezza delle indagini. Raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento 1.3 che eliminerebbe quanto meno i più evidenti profili di anomalia della norma.

Lanfranco TENAGLIA (PD) ribadisce che il Partito Democratico ha espresso un giudizio politico di netta contrarietà all'articolo 1 con la presentazione di un emendamento soppresivo, mentre gli ulteriori emendamenti si pongono nell'ottica della limitazione dei danni prodotti da una disciplina estremamente generica, che manifesta sfiducia nell'operato della magistratura e viola il principio della precostituzione del giudice.

Nel condividere pienamente le osservazioni dell'onorevole Ferranti, invita la Commissione a riflettere anche sugli effetti devastanti che la disciplina in esame produrrà nei confronti dei magistrati dotati di estrema specializzazione e che svolgono attività di contrasto alla criminalità organizzata. In sostanza, l'articolo 1, comma 2, costituisce una sorta di «bomba nucleare» nelle mani della criminalità organizzata, che avrà la possibilità di scegliere il pubblico ministero meno sgradito. Ad esempio, basterà il semplice deposito di una denuncia per sottrarre le indagini ad un «pool» o ad un «nucleo» specializzato da molti anni nella repressione di reati di criminalità organizzata o di reati finanziari che richiedono un altissimo grado di specializzazione. Raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento 1.3 Ferranti in base al quale è necessario, ai fini della sostituzione, che il pubblico ministero sia stato almeno rinviato a giudizio per il reato previsto dall'articolo 379-*bis* del codice penale.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO, con riferimento all'ipotesi di astensione di cui all'articolo 1, comma 1, ribadisce che non sussiste alcuna violazione del principio di precostituzione del giudice. La nuova ipotesi di astensione, d'altra parte è per certi versi analoga a quella di cui all'articolo 36, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale. Per quanto concerne l'articolo 1, comma 2, rileva come sia evidente che le indagini non possono essere sottratte ad un pubblico ministero *sic et simpliciter*, essendo prevista una fase di adeguata valutazione della fondatezza della *notitia criminis*.

Auspica in ogni caso che tali questioni possono essere oggetto di approfondita discussione nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, avverte che è stata avanzata la richiesta di proseguire i lavori della Commissione fino alle 15. Ciò consentirebbe ai deputati di maggioranza e di opposizione di partecipare a importanti riunioni di gruppo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. C. 1415 Governo, C. 406 Contento, C. 1510 Tenaglia, C. 1555 Vietti, C. 290 Jannone e C. 1977 Bernardini.

EMENDAMENTO

ART. 18.

Al comma 2 sopprimere le parole: entrano in vigore il 1° gennaio 2009.
18. 200.Il Relatore.

II Commissione (Giustizia)

Resoconto di mercoledì 11 febbraio 2009

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. C. 1415 Governo, C. 406 Contento, C. 1510 Tenaglia, C. 1555 Vietti, C. 290 Jannone e C. 1977 Bernardini.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 febbraio 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che la scorsa seduta è stata sospesa mentre era in corso l'esame dell'emendamento Ferranti 1.3.

Francesco Paolo SISTO (PdL), intervenendo sull'emendamento 1.3, ritiene che i presentatori nel formulare l'emendamento abbiano confuso la posizione dell'indagato con quella dell'imputato, senza tenere conto che la *ratio* del testo del Governo è quella di evitare una situazione di obiettiva incompatibilità del magistrato rispetto al procedimento affidatogli. Ritiene che la previsione secondo la quale deve essere sentito il capo dell'ufficio che indaga sul magistrato che potrebbe essere sostituito sia una garanzia per evitare i rischi paventati dall'opposizione di una strumentalizzazione della norma.

Federico PALOMBA (IdV) dichiara di condividere la *ratio* dell'emendamento 1.3 che peraltro è la medesima del suo emendamento 1.20. Entrambi gli emendamenti si ispirano ad un'esigenza di garantismo volta ad evitare che una semplice denuncia, dalla quale consegue l'iscrizione nel registro degli indagati, possa determinare la rimozione di un magistrato. Sottolinea come tutto ciò possa essere strumentalizzato per poter rimuovere i magistrati «scomodi».

Alfonso PAPA (PdL) ritiene che l'emendamento 1.3, così come gli altri emendamenti volti a modificare le novità introdotte dal testo del Governo all'articolo 53 del codice di procedura penale, debbano essere respinti. A tale proposito, osserva come tali novità riprendano una tematica a tutti nota. In particolare, si vuole garantire l'economia procedurale su vicende connesse all'esecuzione di procedimenti disciplinari in relazione alle cause di astensione e ricusazione dei magistrati. La *ratio* della disposizione proposta dal Governo è la medesima che ispira tutta la disciplina della giurisdizione domestica del CSM in materia disciplinare. Da tale disciplina emerge chiaramente una valorizzazione del ruolo di chi riveste una posizione apicale nell'ufficio al quale appartiene il magistrato con funzioni requirenti sottoposto a procedimento disciplinare ovvero nell'ufficio ove viene disposta una ispezione ministeriale. Sottolinea quindi come dalla nuova formulazione dell'articolo 53 si possano cogliere elementi di garanzia a favore del magistrato indagato nonché di coerenza con l'intero sistema.

Anna ROSSOMANDO (PD) sottolinea l'esigenza di approvare l'emendamento 1.3, al fine di modificare una disposizione che qualora venisse approvata pregiudicherebbe fortemente l'autonomia giurisdizionale, in quanto attraverso la presentazione di una denuncia nei confronti di un magistrato si potrebbe strumentalmente creare la condizione per una sostituzione automatica del medesimo sottraendogli il procedimento affidatogli. Contesta pertanto la tesi dell'onorevole Papa secondo la quale il testo del Governo si limiterebbe unicamente ad applicare un principio di economia processuale. Non condivide neanche la scelta di valorizzare il ruolo apicale del capo

dell'ufficio, secondo una visione paternalistica del tutto estranea alla cultura liberale. Inoltre non risulta neanche quali debbano essere i criteri ai quali il capo dell'ufficio dovrebbe fare riferimento nel valutare la fondatezza della iscrizione nel registro degli indagati del magistrato da sostituire. Ritiene inoltre che non sia opportuno confondere i profili amministrativi della funzione ispettiva con quelli costituzionali dell'autonomia della magistratura.

Manlio CONTENUTO (PdL) rileva come alcune delle argomentazioni dell'opposizione meritino di essere valutate al fine di migliorare la disposizione in esame, specie per quanto attiene alla parte in cui si prevede che il titolare del potere di sostituzione del magistrato debba sentire il capo dell'ufficio che indaga sul magistrato medesimo. Non ritiene tuttavia che possano essere approvati gli emendamenti dell'opposizione, in quanto non rispondono all'esigenza di evitare che un soggetto che potrebbe aver commesso il reato di rivelazione di segreti inerenti ad un procedimento penale possa continuare a svolgere le proprie funzioni nell'ambito del medesimo procedimento. Auspica pertanto che la Commissione ed il Governo possano trovare una soluzione su tale questione in occasione dell'esame dell'Assemblea.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, condividendo le osservazioni dell'onorevole Contento, conferma il proprio parere contrario agli emendamenti volti a modificare il comma 2 dell'articolo 1, salvo che per gli emendamenti 1.600 e 1.601 del Governo. Ritiene tuttavia che possa essere trovata una soluzione volta a consentire di tenere conto di alcune esigenze condivisibili che hanno ispirato parte degli emendamenti dell'opposizione.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), intervenendo a titolo personale, ritiene che le argomentazioni sulle quali si fondano gli emendamenti dell'opposizione siano condivisibili. Tali emendamenti, infatti, considerato che sono diretti ad evitare il rischio di approvare una norma che possa consentire alla criminalità organizzata di far sostituire i magistrati «scomodi».

Roberto RAO (UdC) auspica che la Commissione possa trovare una soluzione per risolvere tutti i dubbi emersi nel corso del dibattito sulla disposizione in esame.

Matteo BRIGANDÌ (LNP) precisa che l'onorevole Paolini nel proprio intervento non ha enunciato la posizione del gruppo della Lega Nord, ma si è limitato a svolgere delle considerazioni di natura personale.

Elio Vittorio BELCASTRO (Misto-MpA) pur ritenendo che la disposizione in esame sia condivisibile nella sua *ratio*, sottolinea l'esigenza che in occasione dell'esame da parte dell'Assemblea si trovino delle soluzioni idonee ad evitare possibili strumentalizzazioni della medesima.

La Commissione respinge l'emendamento Ferranti 1.3.

Federico PALOMBA (IdV) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.20 del quale è cofirmatario.

La Commissione respinge l'emendamento Di Pietro 1.20.

Matteo BRIGANDÌ (LNP) ritira l'emendamento il suo emendamento 1.5.

La Commissione respinge l'emendamento Di Pietro 1.21.

Lanfranco TENAGLIA (PD), intervenendo sull'emendamento del Governo 1.600 evidenzia la situazione paradossale nella quale si trova la Commissione, considerato che, da un lato, tutti sono d'accordo nel ritenere fondate le argomentazioni dell'opposizione in merito alla nuova disciplina della sostituzione dei magistrati inquirenti e, dall'altro, si respingono gli emendamenti che si ispirano a tali argomentazioni auspicando tuttavia una modifica del testo del Governo in Assemblea. Invita pertanto il Governo a tenere conto del dibattito che si sta svolgendo in maniera critica sul testo ed i deputati della maggioranza a votare secondo coscienza, accogliendo quindi anche gli emendamenti dell'opposizione qualora siano condivisi nel contenuto.

Manlio CONTENUTO (PdL) dichiara di non condividere assolutamente il tenore dell'intervento dell'onorevole Tenaglia, che non tiene conto che i lavori della Commissione si stanno svolgendo così come spesso avviene quando si esaminano testi tecnicamente complessi che necessitano scelte oltre che ponderate nel contenuto anche corrette sotto il profilo tecnico. Spesso accade che la soluzione tecnica viene rimessa all'esame dell'Assemblea.

La Commissione approva l'emendamento del Governo 1.600.

Rita BERNARDINI (PD) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.1.601.1.

La Commissione respinge il subemendamento Bernardini 0.1.601.1.

Federico PALOMBA (IdV) raccomanda l'approvazione del subemendamento 0.1.601.51.

La Commissione respinge il subemendamento Palomba 0.1.601.51.

Lanfranco TENAGLIA (PD) ritiene che l'emendamento del Governo 1.601 sia del tutto in contrasto con le disposizioni dell'ordinamento giudiziario che attribuiscono al procuratore della Repubblica la facoltà di rappresentare la procura medesima nei rapporti con la stampa. Tutto ciò dimostra la schizofrenia legislativa del Governo.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO replica all'onorevole Tenaglia evidenziando come l'emendamento 1.601 si riferisca ad una disposizione che non riguarda assolutamente i comunicati stampa della procura.

Federico PALOMBA (IdV) ritiene che l'emendamento del Governo 1.601 non sia di facile comprensione in quanto sopprime la parte in cui si prevede che debba essere sentito il capo dell'ufficio che indaga sul magistrato da sostituire solamente in relazione all'articolo 53 del codice e di procedura penale e non anche all'articolo 36, che comunque viene modificato dal Governo.

La Commissione approva l'emendamento del Governo 1.601 (*vedi allegato 1*).

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento del Governo 1.601, gli identici emendamenti Brigandì 1.6 e Di Pietro 1.23 non saranno posti in votazione.

Federico PALOMBA (IdV) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.23 del quale è cofirmatario. Non condivide assolutamente la scelta di rimettere all'esame in Assemblea la soluzione di tutti i problemi che stanno emergendo dal dibattito in Commissione.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti Di Pietro 1.23 e 1.24, Ferranti 1.4, Di Pietro 1.25, Ferranti 1.1 e Di Pietro 1.27 e 1.26.

Manlio CONTENTO (PdL) ritira il suo emendamento 1.28, auspicando che la questione sottesa a tale proposte emendative sia affrontata attentamente sia pure in separata sede.

Federico PALOMBA (IdV) fa proprio l'emendamento Contento 1.28, rilevando come questo evidenzi la mancata sistematicità del testo in esame.

La Commissione respinge l'emendamento Contento 1.28, fatto proprio dall'onorevole Palomba, nonché l'emendamento Di Pietro 2.17.

Donatella FERRANTI (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.1 volto a sopprimere le modifiche che il Governo intende apportare al comma 2 dell'articolo 114 del codice di procedura penale. In particolare ritiene inaccettabile vietare, sia pure fino al termine delle indagini preliminari, la pubblicazione del contenuto di atti giudiziari, in quanto in questo modo viene lesa il diritto di cronaca ed il diritto di ogni cittadino di essere informato su indagini giudiziarie che possono avere una rilevanza pubblica. Sottolinea come il suo gruppo sia a favore della tutela del diritto di riservatezza dei soggetti coinvolti nelle indagini. Tuttavia, ciò non può significare un totale azzeramento del diritto di cronaca. Qualora dovesse essere approvata senza modifiche la norma proposta dal Governo, l'opinione pubblica non sarebbe più in grado di conoscere indagini anche di estremo interesse pubblico, determinandosi così un passo indietro per la democrazia del Paese. Invita la maggioranza a cercare delle soluzioni che consentano di evitare che le indagini giudiziarie si trasformino in gogne mediatiche o in altre forme di strumentalizzazione da parte dei mass-media.

Anna ROSSOMANDO (PD) evidenzia che il suo gruppo non si limita a chiedere la soppressione delle modifiche all'attuale comma 2 dell'articolo 114, ma propone anche delle soluzioni propositive, distinguendo tra ciò che è strettamente inerente alle indagini e non può essere pubblicato senza mettere in pericolo le indagini stesse e ciò che non lo è. Tutti gli emendamenti del suo gruppo comunque sono rispettosi del diritto di cronaca.

Antonino LO PRESTI (PdL) esprime forti perplessità sulle critiche alla nuova formulazione del comma 2 dell'articolo 114, in quanto, in realtà, ciò che è vietato è la pubblicazione degli atti processuali e non la notizia dell'indagine.

Lanfranco TENAGLIA (PD) sottolinea come la previsione del divieto di pubblicare il contenuto degli atti di indagine non coperti da segreto sia un punto nevralgico del disegno di legge del Governo. Ciò non solo perché di imbavaglia la stampa, ma perché si sottrae la magistratura ad ogni forma di controllo da parte dell'opinione pubblica. Ricorda, a tale proposito, come in più occasioni le strategie difensive si siano basate proprio sull'impatto negativo che alcuni atti di indagine hanno avuto sull'opinione pubblica. Il Governo, come avviene in tutti gli Stati autoritari, non tiene in alcun conto né dell'opinione pubblica né delle esigenze di difesa, interessandosi solo dell'interesse dello Stato a svolgere il processo.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) ritiene che i rischi paventati dall'onorevole Tenaglia siano infondati, in quanto la normativa attuale ha già dato prova di non garantire assolutamente la riservatezza dei soggetti coinvolti in procedimenti penali.

Cinzia CAPANO (PD), dopo aver dichiarato di non condividere le osservazioni dell'onorevole Lo Presti, sottolinea la contrarietà del testo del Governo ai principi sanciti nella convenzione europea dei diritti dell'uomo ed in particolare al principio secondo cui la pubblicazione di notizie rilevanti per il pubblico interesse non può essere compressa dal legislatore.

Matteo BRIGANDÌ (LNP) rileva che le osservazioni dell'onorevole Paolini questa volta appaiono conformi alla posizione del gruppo della Lega Nord. Condivide inoltre l'intervento dell'onorevole Tenaglia nella parte in cui questi afferma che la magistratura dovrebbe essere sottoposta al controllo dell'opinione pubblica. Tuttavia, ritiene che a tal fine sia assolutamente necessario che la magistratura sia eletta dal popolo.

Alfonso PAPA (PdL) sottolinea come la norma in esame non faccia altro che ribadire e rinforzare principi di garanzia e di civiltà giuridica che in altri Paesi sono rigorosamente rispettati. Pur esprimendo ferma contrarietà ai processi segreti, ritiene necessario un complessivo recupero di civiltà giuridica e di immagine del magistrato, per scongiurare che si ripetano in futuro ulteriori strumentalizzazioni.

Francesco Paolo SISTO (PdL) rileva come la nuova disciplina dell'articolo 114 del codice di procedura penale sia idonea a contrastare gli intollerabili processi mediatici e i condizionamenti che ne derivano. Ricorda peraltro che l'articolo 114 già oggi prevede divieti di pubblicazione e che l'intervento normativo in esame si limita a posticipare il momento della pubblicazione.

Federico PALOMBA (IdV) ritiene che il comma 1 dell'articolo 2 debba essere soppresso perché prevede una nuova disciplina del comma 2 dell'articolo 114 del codice di procedura penale che appare contraria tanto all'articolo 21 della Costituzione quanto all'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Giancarlo LEHNER (PdL) ritiene opportuno prevedere una normativa che blocchi la fuga di notizie alla fonte poiché è da ritenersi che, per quanto severe siano le norme nei confronti dei giornalisti, questi ultimi pubblicheranno comunque le notizie delle quali verranno a conoscenza.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Ferranti 2.1 e Di Pietro 2.18.

Luigi VITALI (PdL) ritira l'emendamento 2.14.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Di Pietro 2.21 e 2.22.

Donatella FERRANTI (PD) illustra il suo emendamento 2.2 e ne raccomanda l'approvazione. Precisa come l'emendamento, nell'ottica di impedire l'oscuramento informativo delle indagini, voglia consentire che, una volta caduto il segreto processuale, sia possibile la pubblicazione nel contenuto degli atti di indagine preliminare, nonché di quanto acquisito al fascicolo del pubblico ministero.

Rileva inoltre che dalla formulazione della norma in esame, che fa riferimento al «contenuto» degli atti di indagine, risulta che non possa essere pubblicata neanche la notizia di un sequestro o di un arresto in flagranza. Tale divieto assoluto appare sproporzionato ed eccessivo, essendo invece necessario distinguere e graduare diverse ipotesi. Ritiene inoltre che le notizie sui procedimenti penali continueranno comunque ad essere divulgate, ad esempio perché acquisite dal giornalista che ha intervistato i testimoni di un determinato fatto, ma saranno più imprecise e vi sarà una maggiore difficoltà di smentita o di rettifica.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) ritiene che i giornalisti dovrebbero limitarsi a fare delle inchieste, dalle quali potranno anche trarre fatti processuali. Tuttavia, finché le indagini preliminari sono in corso non vi sarà più il crisma di veridicità attribuito dagli atti processuali.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferranti 2.2, Palomba 2.23, gli identici emendamenti Ferranti 2.3 e Vietti 2.10, nonché l'emendamento Ferranti 2.4.

Federico PALOMBA (IdV) illustra l'emendamento 2.24 e ne raccomanda l'approvazione, sottolineando come non vi sia alcuna ragione per vietare la pubblicazione degli atti quando non sussiste più il segreto. Si tratta quindi di eliminare un intollerabile bavaglio alla stampa.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, rileva che per quanto la ratio dell'emendamento 2.24, come illustrata dall'onorevole Palomba, appaia del tutto chiara, tuttavia la sua formulazione sembrerebbe comportare un ampliamento del divieto di pubblicazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Di Pietro 2.24 e 2.25.

Antonino LO PRESTI (PdL) ritira il proprio emendamento 2.38.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Di Pietro 2.19 e 2.20.

Luigi VITALI (PdL) ritira il suo emendamento 2.15, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea. Ritiene infatti che la pubblicazione degli atti del procedimento debba essere vietata a maggior ragione se è stata disposta l'archiviazione del procedimento medesimo.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, nel replicare all'onorevole Vitali, rileva che talvolta la pubblicazione di atti processuali dopo l'archiviazione può essere un rimedio a favore dell'imputato. Ritiene comunque necessario che si rifletta ulteriormente sul punto, nel corso dell'esame in Assemblea.

Francesco Paolo SISTO (PdL) ritiene che la prospettazione dell'onorevole Vitali potrebbe essere considerata, in via interpretativa, come ricompresa nella nuova formulazione dell'articolo 114.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, ricorda che sull'emendamento 2.39 Lo Presti vi è il parere favorevole del Governo e del relatore a condizione che lo stesso venga riformulato come periodo aggiuntivo al nuovo comma 7 dell'articolo 114 del codice di procedura penale. Avverte che qualora fosse riformulato, l'emendamento in questione sarebbe posto in votazione dopo l'emendamento 5.37 volto ad introdurre nel codice di procedura penale una disposizione alla quale l'emendamento 2.39 fa riferimento.

Antonino LO PRESTI (PdL) accoglie l'invito a riformulare l'emendamento secondo quanto indicato dal relatore e dal Governo (vedi allegato 2.).

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Di Pietro 2.26, 2.27, 2.28, 2.29 e 2.30.

Donatella FERRANTI (PD) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.5, volto a riscrivere una parte del comma 7 del nuovo articolo 114 del codice di procedura penale, prevedendo una norma speciale per quanto concerne la pubblicazione delle intercettazioni. In particolare si stabilisce che qualsiasi divieto di pubblicare le intercettazioni cada nel momento in cui si sia proceduto allo stralcio, e cioè quando sia stata effettuata dal giudice la selezione delle conversazioni rilevanti per il procedimento. Una volta che le intercettazioni rilevanti siano state individuate, il segreto permane solo per le registrazioni irrilevanti.

Manlio CONTENUTO (PdL) pur comprendendo l'intento alla base dell'emendamento 2.5, tuttavia esprime talune perplessità sulla sua correttezza dal punto di vista tecnico.

Lanfranco TENAGLIA (PD) sottolinea, al di là delle osservazioni tecniche dell'onorevole Contento, come gli emendamenti Ferranti 2.5 e Tenaglia 2.6 pongano in luce una delle più gravi carenze del provvedimento in esame, che non prevede adeguate operazioni di scrematura tra fatti rilevanti e irrilevanti per il processo. A questi ultimi dovrebbe essere connesso l'obbligo di stralcio e il divieto assoluto di pubblicazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferranti 2.5 e Tenaglia 2.6.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, ricorda che l'emendamento Bergamini 2.13 è stato illustrato dalla presentatrice nel corso della seduta del 5 febbraio scorso e che su tale emendamento vi è il parere favorevole del Governo e del relatore.

Lanfranco TENAGLIA (PD) chiede chiarimenti sull'emendamento Bergamini 2.13, che sembra porre dei seri problemi di coordinamento con l'articolo 684 del codice penale.

Francesco Paolo SISTO (PdL) ritiene che i problemi di coordinamento indicati dall'onorevole Tenaglia non sussistano, giacché l'articolo 684 del codice penale e l'articolo 167 del decreto legislativo n. 196 del 2003 costituiscono fattispecie completamente distinte, che tutelano diversi beni giuridici e che quindi concorrono tra loro. Inoltre la formulazione dell'emendamento 2.13 fa riferimento al reato ed è al predetto articolo 167 e non alla pena. Ciò significa che questo troverà applicazione in caso di intercettazioni solo qualora ricorrano i diversi presupposti dell'articolo medesimo.

Manlio CONTENTO (PdL) pur ritenendo condivisibile la *ratio* dell'emendamento Bergamini 2.13, riterrebbe opportuna una ulteriore riflessione sulla coerenza del quadro sanzionatorio che deriverebbe dall'approvazione di tale emendamento. Ritiene quindi che tale proposta emendativa potrebbe essere accantonata.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, ritiene che eventualmente l'onorevole Bergamini potrebbe riformulare il suo emendamento riducendo l'entità della sanzione. Avverte quindi che alla luce degli interventi svoltisi, l'emendamento 2.13 dovrebbe essere accantonato.

Lanfranco TENAGLIA (PD) esprime ferma contrarietà nei confronti dell'emendamento Bergamini 2.13, anche se eventualmente riformulato.

Federico PALOMBA (IdV) esprime la sua contrarietà all'emendamento Bergamini 2.13.

La Commissione, su proposta del relatore, accantona l'emendamento 2.13

Manlio CONTENTO (PdL) ritira il suo emendamento 2.11.

Rita BERNARDINI (PD) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.9, volto a sopprimere il comma 3 dell'articolo 2, che prevede una disciplina che potrebbe porre dei seri problemi di coordinamento con la normativa che regola la professione di giornalista, con particolare riferimento alle norme sul procedimento disciplinare.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ricorda che il comma 3 dell'articolo 2 non fa riferimento alla sola professione di giornalista, ma si riferisce a tutte le professioni regolamentate e anche al rapporto di pubblico servizio.

Anna ROSSOMANDO (PD) si dichiara favorevole alla soppressione del comma 3 dell'articolo 2, non condividendo, tra l'altro, che la mera iscrizione nel registro degli indagati possa far scattare il procedimento disciplinare.

Cinzia CAPANO (PD) esprime la sua contrarietà al comma 3 dell'articolo 2 ricordando come la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione debba consentire a chi istruisce il procedimento disciplinare di accertare i fatti, indipendentemente dal giudizio penale. Nella norma in questione si ha quindi una indebita confusione fra piani diversi e valutazioni che dovrebbero essere tra loro indipendenti, con conseguente alterazione del procedimento disciplinare.

Federico PALOMBA (IdV) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.36 soppressivo del comma 3 dell'articolo 2, che appare essere una norma confusa e mal formulata.

Francesco Paolo SISTO (PdL) ritiene che le critiche mosse alla formulazione del comma 3 dell'articolo 2 siano prive di fondamento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Di Pietro 2.36 e Bernardini 2.9.

Luigi VITALI (PdL) ritira il suo emendamento 2.16.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Di Pietro 2.32, 2.31 e 2.33, approva l'emendamento Brigandì 2.7 (*vedi allegato 2*) e respinge gli emendamenti Di Pietro 2.34 e 2.35.

Matteo BRIGANDÌ (LNP) ritira il suo emendamento 2.8.

Michele Giuseppe VIETTI (UdC) rileva che il suo articolo aggiuntivo 2.01 sembra in linea con il complessivo impianto del provvedimento ed insiste pertanto per la sua approvazione.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ricorda che il parere contrario del Governo sull'articolo aggiuntivo Vietti 2.01 deriva dal fatto che la disciplina in esso prevista crea dei problemi di coordinamento con quella dell'articolo 240 del codice di procedura penale, come modificata dal decreto-legge n. 259 del 2006. Ritiene peraltro che tale articolo aggiuntivo possa essere accantonato, per valutare una eventuale riformulazione che consenta di superare i predetti problemi di coordinamento.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, ritiene quindi che alla luce degli interventi svolti, l'articolo aggiuntivo Vietti 2.01 dovrebbe essere accantonato.

La Commissione, su proposta del relatore, accantona l'emendamento 2.01

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, con riferimento all'articolo aggiuntivo Sisto 2.02, ricorda come sullo stesso sia stato espresso parere favorevole del relatore e del Governo con richiesta di riformulazione. In particolare si invita il presentatore a sopprimere le parole «dell'immagine» poiché non sembra essere sempre possibile o opportuno evitare la pubblicazione e diffusione di riprese televisive che ritraggano l'immagine di magistrati con riferimento a processi e procedimenti penali loro affidati.

Francesco Paolo SISTO (PdL) fa presente che la riformulazione richiesta finirebbe sostanzialmente per privare di contenuto il suo articolo aggiuntivo.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO invita l'onorevole Sisto a riformulare il suo articolo aggiuntivo 2.02, impegnandosi ad approfondire la questione nel corso dell'esame in Assemblea.

Cinzia CAPANO (PD) sottolinea che per contrastare il protagonismo nell'ambito dei procedimenti penali bisognerebbe vietare la pubblicazione anche dei nominativi e delle immagini dei difensori.

Manlio CONTENUTO (PdL) ricorda che in base al testo in esame, le riprese televisive sono consentite solo con il consenso delle parti. Una eventuale riformulazione dell'articolo aggiuntivo in questione dovrà tener conto anche di questo dato.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) intervenendo a titolo personale, esprime la sua contrarietà all'articolo aggiuntivo Sisto 2.02., ritenendo eccessivo non poter pubblicare i nominativi dei magistrati in un Paese dove si consente a soggetti condannati di fare campagne pubblicitarie.

Matteo BRIGANDÌ (LNP) ritiene che l'articolo aggiuntivo 2.02 possa essere riformulato sopprimendo le parole «e la diffusione». In tal modo si otterrebbe una norma perfettamente coerente.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, ritiene che, alla luce degli interventi svoltisi, l'articolo aggiuntivo Sisto 2.02 dovrebbe essere accantonato.

La Commissione, su proposta del relatore, accantona l'articolo aggiuntivo Sisto 2.02.

Lanfranco TENAGLIA (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva che vi siano fin troppi emendamenti accantonati, tutti vertenti su punti decisivi della disciplina, nonché molte questioni lasciate in sospeso e rinviate ad un approfondimento che dovrebbe essere effettuato nel corso dell'esame in Assemblea. Sottolinea come da questa circostanza si desuma un importante dato politico, a conferma di una maggioranza molto divisa sul provvedimento in esame. Rileva inoltre come molte delle questioni che hanno condotto all'accantonamento di emendamenti o al rinvio di questioni ad un successivo approfondimento in Assemblea, abbiano registrato una forte convergenza fra l'opposizione e taluni esponenti della maggioranza.

Antonino LO PRESTI (PdL) ritiene che l'intervento dell'onorevole Tenaglia sia fuori luogo, poiché tre emendamenti accantonati non possono far desumere l'esistenza di una questione politica ma, anzi, testimoniano l'esistenza di un reale dibattito parlamentare finalizzato ad una migliore formulazione del testo.

Marilena SAMPERI (PD) illustra il suo emendamento 3.1, volto a sopprimere l'articolo 3 che, pur mantenendo apparentemente intatto il novero dei reati per cui è consentita l'intercettazione, in realtà irrigidisce le regole delle intercettazioni ambientali, prevedendo che anche per le operazioni effettuate fuori dal domicilio sia necessario che vi sia il fondato motivo che l'attività criminosa sia in corso nel luogo captato. La disciplina in esame prevede inoltre una anomala possibilità per la persona offesa di richiedere l'effettuazione di conversazioni sulle proprie utenze o nei luoghi di cui abbia la disponibilità.

Federico PALOMBA (IdV) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Di Pietro 3.50 soppressivo dell'articolo 3 e quindi volto ad eliminare una disciplina dannosa ed ipocrita che riduce in modo inaccettabile la possibilità di ricorrere alle intercettazioni quale mezzo di ricerca della prova.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Samperi 3.1 e Di Pietro 3.50.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'imminenza dell'inizio delle votazioni in Assemblea, la seduta della Commissione dovrà essere sospesa entro pochi minuti. Come concordato nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la seduta riprenderà al termine delle votazioni dell'odierna seduta pomeridiana dell'Assemblea.

Donatella FERRANTI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che, per quanto le risulti, la Conferenza dei Presidenti dei gruppi ha stabilito che le Commissioni non possono svolgere seduta notturna nella giornata del mercoledì.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, rileva che la Conferenza dei Presidenti dei gruppi ha individuato uno schema di ripartizione del lavoro tra Assemblea e Commissioni, secondo il quale le Commissioni possono lavorare il martedì fino alle 14, il mercoledì dalle 13.30 fino all'inizio dei lavori pomeridiani dell'Assemblea, il giovedì fino alle 14 e, in generale, negli spazi in cui l'Assemblea non è riunita con votazioni.

Carolina LUSSANA (LNP) ricorda che, come è emerso dalla riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione dovrà concludere l'esame degli emendamenti entro la giornata di domani. A tal fine sarà necessaria la fattiva collaborazione di tutti i gruppi. Dichiara quindi la totale disponibilità del proprio gruppo a partecipare in qualsiasi momento ai lavori della Commissione.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, sospende quindi la seduta, avvertendo che la stessa riprenderà al termine delle votazioni dell'odierna seduta pomeridiana dell'Assemblea

La seduta, sospesa alle 17.25, riprende alle 20.35.

Luigi VITALI (PdL) ritira tutti gli emendamenti e subemendamento da lui presentati all'articolo 3, riservandosi di ripresentarli in Assemblea.

La Commissione respinge il subemendamento Di Pietro 0.3.600.54.

Manlio CONTENUTO (PdL), alla luce del chiarimento fornito dal rappresentante del Governo nella seduta del 10 febbraio scorso circa l'interpretazione della giurisprudenza della nozione di riprese visive, ritira il proprio subemendamento 0.3.600.40, in quanto, proprio sulla base di tale chiarimento, sembrerebbe che le riprese visive non captative di conversazioni non rientrerebbero nella nuova disciplina della intercettazioni e quindi continuerebbero ad essere effettuate senza autorizzazione da parte del giudice.

Donatella FERRANTI (PD), intervenendo sul proprio subemendamento 0.3.600.21, avendo sostanzialmente medesimo contenuto del subemendamento appena ritirato, dichiara di non condividere assolutamente l'intervento svolto dal rappresentante del Governo nella seduta del 10 febbraio 2009 in relazione all'interpretazione da parte della giurisprudenza delle riprese visive non captative. Tale interpretazione sarebbe totalmente superata dalla modifica legislativa che il Governo intende introdurre nella disciplina delle intercettazioni, assoggettandovi, senza alcuna precisazione, le riprese visive. È del tutto evidente che non potranno certo essere i lavori preparatori della legge ed, in particolare, il citato intervento del rappresentante del Governo a condizionare l'applicazione della nuova normativa. Questa espressamente prevede che le riprese visive possano essere effettuate per i reati di cui all'articolo 266 e sulla base dei presupposti indicati dall'articolo 267, tra i quali vi è quello dei gravi indizi di colpevolezza che rende sostanzialmente le intercettazioni un vano strumento di ricerca della prova.

Lanfranco TENAGLIA (PD), condividendo l'intervento dell'onorevole Ferranti, sottolinea l'esigenza di affrontare attentamente la questione della formulazione e della chiarezza delle disposizioni in esame, al fine di evitare dubbi interpretativi in fase applicativa. In particolare, il nuovo comma 1 dell'articolo 266 parifica senza alcuna precisazione e distinzione le riprese visive alle intercettazioni. Rivolgendosi ai deputati del gruppo della Lega nord, sottolinea come tutto ciò significa che le riprese visive che oggi sono disposte da sindaci di città del nord, al fine di contrastare la criminalità, non saranno più ammesse. Il subemendamento 0.3.600.21 presentato dal suo gruppo è diretto proprio a recepire la giurisprudenza costituzionale e di legittimità in materia di riprese visive al fine di evitare qualsiasi dubbio interpretativo. Non ritiene quindi comprensibili la contrarietà del Governo a tale subemendamento che, in realtà, sembrerebbe tradurre in norma i principi enunciati dal rappresentante del governo in merito alla distinzione tra riprese visive captative e riprese visive non captative di conversazioni.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ricorda di non aver dato alcuna interpretazione personale diretta a precisare il contenuto della nozione di ripresa visiva, ma di essersi limitato a ricordare come la giurisprudenza equipari le riprese visive alle intercettazioni nei soli casi in cui le prime abbiano una valenza captativa di conversazione.

Donatella FERRANTI (PD) ribadisce che la interpretazione giurisprudenziale alla quale si riferisce il rappresentante del Governo si basa sulla disposizioni attualmente vigenti, mentre la Commissione sta esaminando le modifiche che si intendono apportare a tali disposizioni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Di Pietro 0.3.600.51 e Ferranti 0.3.600.21

Federico PALOMBA (IdV) raccomanda l'approvazione del subemendamento 0.3.600.50, del quale è cofirmatario, che si ispira alla medesima *ratio* degli altri subemendamenti volti a escludere l'assoggettamento delle riprese visive alla disciplina delle intercettazioni. Dichiaro di non comprendere le ragioni per le quali il Governo sia contrario ad approvare emendamenti volti meramente a scongiurare dubbi interpretativi sulla reale portata dell'inserimento delle riprese visive nella disciplina delle intercettazioni che si intendono approvare.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Di Pietro 0.3.600.50 e 0.3.600.52.

Donatella FERRANTI (PD) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.3.600.22 volto a sottrarre dalla disciplina delle intercettazioni l'acquisizione dei tabulati telefonici. Tale esigenza è resa ancora più pressante dalla previsione dei gravi indizi di colpevolezza quale presupposto per disporre le intercettazioni e, quindi, l'acquisizione dei tabulati telefonici. Osserva che la parificazione dei tabulati telefonici alle intercettazioni determina un grave problema di coordinamento con l'articolo 132 del codice sulla *privacy*, oltre a non tener conto che la materia dei tabulati telefonici non è riconducibile all'area di applicazione dell'articolo 15 della Costituzione, in quanto da tali tabulati non si evince il contenuto delle conversazioni.

La Commissione respinge il subemendamento Ferranti 0.3.600.22.

Federico PALOMBA (IdV) raccomanda l'approvazione del subemendamento 0.3.600.53, ritenendo inaccettabile l'equiparazione dei tabulati telefonici alle intercettazioni.

La Commissione respinge il subemendamento Di Pietro 0.3.600.53.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, avverte che la Commissione procederà ora all'esame di una serie di subemendamenti volti ad ampliare la lista dei reati per i quali, secondo l'emendamento 3.600 del Governo, sarebbe possibile disporre le intercettazioni. Dopo avere rilevato che alcuni di questi reati sarebbero intercettabili sulla base della lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 266 di cui all'emendamento del Governo, che peraltro riproduce senza alcuna modifica la lista di reati prevista dalla legislazione vigente, dichiara che potrebbe porre in votazione il principio che accomuna i diversi emendamenti in questione, da rinvenire nella scelta di ampliare l'attuale lista dei reati. In tal caso i singoli emendamenti verrebbero posti in votazione solamente qualora venisse approvato il principio. Tuttavia ritiene di non procedere a votazioni di principio al fine di consentire comunque alla Commissione di valutare specificamente ciascuno di tali reati.

Federico PALOMBA (IdV) raccomanda l'approvazione del subemendamento 0.3.600.56 sulle false comunicazioni sociali, trattandosi di un reato il cui accertamento è spesso funzionale alla scoperta di più gravi reati.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Di Pietro 0.3.600.56, 0.3.600.57, 0.3.600.58, 0.3.600.59, 0.3.600.60, 0.3.600.61, 0.3.600.62 e 0.3.600.63.

Federico PALOMBA (IdV) raccomanda l'approvazione del subemendamento 0.3.600.64 che prevede l'assoggettabilità dell'aggiotaggio al regime delle intercettazioni.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Di Pietro 0.3.600.64, 0.3.600.65, 0.3.600.67 e 0.3.600.68.

Federico PALOMBA (IdV) raccomanda l'approvazione del subemendamento 0.3.600.69 che prevede il primo di una serie di reati fiscali che non possono certo essere considerati bagatellari e quindi, come tali, meritevoli di essere esclusi dalle intercettazioni, come dimostra il caso Parmalat.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, dopo aver rilevato che alcuni su emendamenti in realtà non sembrerebbero innovare quanto previsto dall'emendamento 3.600, ribadisce come tale emendamento riproduca fedelmente l'attuale elencazione dei reati per i quali sono ammesse le intercettazioni. Sulla scelta di Italia dei valori di modificare comunque l'attuale lista dei reati, ricorda che questa non fu adottata dal medesimo gruppo nella scorsa legislatura quando la Camera dei deputati approvò il disegno di legge sulle intercettazioni.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Di Pietro 0.3.600.69, 0.3.600.70, 0.3.600.170, sul reato di occultamento o distruzione di documenti contabili e 0.3.600.71.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, constatata l'assenza dei presentatori, avverte che si intende che questi abbiano rinunciato ai subemendamenti 0.3.600.11 e 0.3.600.10. Passando all'esame dei subemendamenti al comma 2 ricorda di aver formulato parere favorevole sul subemendamento Contente 0.3.600.41, qualora venisse riformulato quale disposizione contenuta nel comma 3-*bis* dell'articolo 267, così come modificato dall'emendamento del Governo 4.600. tale scelta è dettata dalla circostanza di natura del tutto sistematica che il subemendamento amplia i casi di intercettazioni ambientali in relazione a reati di particolare allarme sociale, quali tra l'altro quelli di mafia e terrorismo. Considerato che, in un'ottica di doppio binario le intercettazioni relative ai predetti reati sono disciplinate a parte nel comma 3-*bis* dell'articolo 267, ritiene opportuno inserire in tale contesto il subemendamento in esame. Avverte che qualora venisse accolta la riformulazione il subemendamento Contente verrebbe posto in votazione quando saranno esaminati gli altri subemendamenti all'emendamento 4.600, volto a modificare l'articolo 267.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO dichiara di condividere la richiesta di formulazione appena avanzata dal relatore.

Manlio CONTENUTO (PdL) riformula il suo subemendamento 0.3.600.41 nel senso proposto dal relatore e dal rappresentante del Governo (*vedi allegato 2*) e ritira il suo subemendamento 0.3.600.42.

Lanfranco TENAGLIA (PD) ritiene che proprio a seguito della riformulazione del subemendamento 0.3.600.41 e, in particolare, dell'inserimento di esso nell'ambito della disciplina particolare prevista per i reati di mafia e terrorismo, risulta chiaro come non sia possibile fare riferimento alla interpretazione giurisprudenziale per confermare il principio emerso in tale sede circa l'assoggettabilità delle riprese visive captative alla disciplina delle intercettazioni.

Federico PALOMBA (IdV) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.3.600.72, volto a confermare la disciplina attualmente prevista per le intercettazioni ambientali. Ritiene inaccettabile la scelta del Governo di consentire, anche per la criminalità organizzata, tale intercettazioni solo nei luoghi in cui vi sia il fondato timore di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa, con una limitazione che attualmente è prevista solo nel caso in cui l'intercettazione ambientale sia disposta in un luogo di privata dimora.

Anna ROSSOMANDO (PD) ricorda che il suo gruppo ha presentato il subemendamento 0.3.600.20 anch'esso diretto a confermare l'attuale disciplina delle intercettazioni ambientali, le quali sostituiscono un imprescindibile strumento di indagine.

La Commissione respinge gli identici subemendamenti Di Pietro 0.3.600.72 e Ferranti 0.3.600.20.

Rita BERNARDINI (PD) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.3.600.1 diretto a dare effettività alla scelta di limitare le intercettazioni ambientali nei soli luoghi ove si stia svolgendo l'attività criminosa. Rispetto al testo del Governo, si richiedono elementi espressamente e analiticamente indicati in relazione ai motivi per i quali si ritiene che nel luogo si stia svolgendo l'attività criminosa.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Bernardini 0.3.600.1 e Di Pietro 0.3.600.78, 0.3.600.80, 0.3.600.79, 0.3.600.81, 0.3.600.82, 0.3.600.73, 0.3.600.74, 0.3.600.76, 0.3.600.77, 0.3.600.75 e 0.3.600.74.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, avverte che verrà posto in votazione l'emendamento 3.600 del Governo al quale si sono riferiti i subemendamenti appena respinti.

Donatella FERRANTI (PD) esprime la contrarietà del suo gruppo all'emendamento 3.600 del Governo, che modifica la disciplina vigente arrecando un grave *vulnus* allo strumento di indagine delle intercettazioni. In primo luogo tale emendamento parifica senza alcuna ragione le riprese visive e i tabulati telefonici alle intercettazioni. In secondo luogo, riduce sensibilmente l'applicabilità delle intercettazioni ambientali, che invece costituiscono uno strumento fondamentale per le indagini. Invita il Governo a chiarire quali siano le ragioni di tali scelte. Per quanto sia necessario approvare le proposte emendative che almeno per i reati di mafia e terrorismo consentono le intercettazioni ambientali senza alcuna limitazione, evidenzia come sia irragionevole circoscrivere tale scelta ad alcuni reati, quanto gravi questi possano essere. Conclude evidenziando come la scelta compiuta dal Governo con l'emendamento in esame di tornare indietro rispetto a quella effettuata nel disegno di legge, che limitava l'applicazione delle intercettazioni ad alcuni

reati, sia del tutto vanificata da quella del tutto irragionevole di subordinare l'autorizzazione delle intercettazioni al presupposto della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Matteo BRIGANDÌ (LNP) chiede all'onorevole Ferranti se il suo ultimo intervento si riferisse anche al reato di rivelazione di segreto istruttorio e, in tal caso, se essa possa fornirci il numero di magistrati condannati per tale reato.

Lanfranco TENAGLIA (PD) invita l'onorevole Brigandì ad evitare inutili provocazioni.

Donatella FERRANTI (PD) auspica che l'onorevole Brigandì voglia contribuire in modo più costruttivo al dibattito che si sta svolgendo in Commissione.

Federico PALOMBA (IdV) esprime la ferma e totale contrarietà del gruppo dell'Italia dei valori all'emendamento 3.600 del Governo. Mentre il primo comma sembrerebbe ampliare la possibilità di ricorrere alle intercettazioni, rispetto al testo originario del disegno di legge, il secondo comma pone un limite assolutamente intollerabile alle intercettazioni di comunicazioni tra presenti, alle quali non si potrà ricorrere nemmeno per i reati di mafia e terrorismo.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, ricorda all'onorevole Palomba che l'onorevole Contento ha presentato il subemendamento 0.3.600.41 volto ad ampliare la possibilità di ricorrere alle intercettazioni ambientali, nella logica del cosiddetto «doppio binario». Su tale emendamento è stato espresso un parere favorevole del relatore e del Governo, subordinatamente ad una riformulazione, di carattere meramente sistematico, volta a riferire la modifica al comma 3-*bis* dell'articolo 267.

Federico PALOMBA (IdV) ritiene che in ogni caso l'articolo in esame determini un gravissimo *vulnus* nell'ordinamento e ribadisce la ferma contrarietà all'introduzione di una simile disciplina.

La Commissione approva l'emendamento 3.600 del Governo (*vedi allegato 2*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento 3.600 del Governo, non saranno posti in votazione gli ulteriori emendamenti all'articolo 3. Avverte inoltre che, in considerazione dell'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi 3.02 e 3.01, si intende che gli stessi vi abbiano rinunciato.

Federico PALOMBA (IdV) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Di Pietro 4.35, soppressivo dell'articolo 4. Tale articolo infatti crea una inaccettabile barriera alla concreta possibilità di disporre le intercettazioni, prevedendo, una volta modificato dall'emendamento 4.600, come presupposto i gravi indizi di colpevolezza. Si tratta, in realtà, di una inaccettabile beffa poiché, come è noto, le intercettazioni sono un mezzo per la ricerca degli indizi di colpevolezza e qualora siano stati acquisiti gravi indizi di colpevolezza sarà possibile disporre una misura cautelare o addirittura il rinvio a giudizio.

La Commissione respinge l'emendamento Di Pietro 4.35.

Donatella FERRANTI (PD) illustra il suo subemendamento 0.4.600.20, volto ad eliminare l'introduzione dei presupposti dei gravi indizi di colpevolezza e le conseguenze che ne derivano sul piano sia pratico che normativo. Sottolinea, preliminarmente, che questa modifica assolutamente sostanziale all'impostazione del testo del Governo è intervenuta dopo che si sono svolte le audizioni degli operatori della giustizia e della pubblica sicurezza presso la Commissione. Non si può sostenere pertanto che sul punto la Commissione abbia svolto una adeguata istruttoria.

Rileva quindi come i gravi indizi di colpevolezza implicino che ci si trovi in una fase avanzata di indagine, tale da poter disporre una misura cautelare o il rinvio a giudizio. Prima dell'acquisizione dei gravi indizi di colpevolezza, pertanto, secondo la nuova disciplina proposta dal Governo, vi sarebbe una sorta di «buio investigativo», nel quale non sarebbe possibile disporre intercettazioni per una serie estesa e rilevante di reati particolarmente gravi. Pone quindi a disposizione della Commissione una raccolta di agenzie di stampa dalle quali risultano dei casi concreti nei quali l'uso delle intercettazioni quale mezzo di ricerca della prova hanno consentito, in base alla disciplina ancora vigente, di perseguire delle manifestazioni particolarmente gravi e pericolose di criminalità, sottolineando altresì come, in base alla nuova disciplina, nei casi citati non sarà più possibile disporre le intercettazioni.

Dà quindi lettura delle agenzie di stampa raccolte, che riportano, tra gli altri, vari casi di spaccio di droga, usura ed estorsione che è stato possibile perseguire grazie allo strumento investigativo delle intercettazioni.

Giuseppe CONSOLO (PdL), interrompendo l'onorevole Ferranti, la invita a concludere rapidamente l'intervento sostenendo l'inutilità di una puntuale lettura di tutte le agenzie di stampa raccolte.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, invita tutti i componenti della Commissione a non interrompere i colleghi che stanno svolgendo i propri interventi, assicurando che in ogni caso a tutti sarà consentito di replicare, purchè ne facciano richiesta.

Donatella FERRANTI (PD), dopo aver sottolineato come al comportamento corretto e responsabile del suo gruppo non sempre faccia riscontro un comportamento altrettanto rispettoso da parte di taluni colleghi della maggioranza, riprende il proprio intervento. Ribadisce quindi che il contenuto delle agenzie di stampa poste a disposizione dei colleghi della Commissione fornisce una serie di esempi concreti di criminalità individuati con intercettazioni disposte in base al presupposto dei «gravi indizi di reato». Se il presupposto delle intercettazioni fossero invece i «gravi indizi di colpevolezza», queste ipotesi di criminalità non potrebbero più essere individuate e perseguite. Proseguendo nell'esame della disciplina dell'articolo 4, sottolinea la situazione di totale impotenza degli inquirenti nelle frequentissime ipotesi di indagini contro ignoti, in considerazione dei presupposti assolutamente restrittivi previsti dalla lettera c) del comma 1, che vanificano qualsiasi utilità delle operazioni di intercettazione. Sottolinea come le stesse argomentazioni valgano sostanzialmente per l'acquisizione dei tabulati del traffico telefonico.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, tenutosi prima della ripresa della seduta in sede referente, si è raggiunto un accordo che prevede che i lavori della Commissione oggi terminino alle ore 22, per riprendere domani mattina, alle ore 10. Assicura quindi all'onorevole Ferranti che potrà proseguire e concludere il suo intervento nella seduta convocata per domani.

Antonino LO PRESTI (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva come interventi lunghi ed articolati come quello dell'onorevole Ferranti sull'articolo 4, per quanto pregevoli e molto interessanti nel merito, tuttavia finiscono per sottrarre del tempo ad ulteriori interventi su aspetti altrettanto importanti del provvedimento. Sottolinea quindi come proseguendo in tal modo non sarà possibile approfondire tutti i temi afferenti al provvedimento in esame e come ciò non potrà essere certamente imputato ad un presunto atteggiamento di chiusura da parte della maggioranza e del Governo.

Matteo BRIGANDÌ (LNP) ritiene che interventi caratterizzati dalla lettura di una copiosa raccolta di notizie di stampa abbiano certamente una connotazione ostruzionistica. Ribadisce quindi la totale

disponibilità del suo gruppo a partecipare alle sedute della Commissione in qualunque momento convocate ed anche se notturne, affinché si possa concludere l'esame del provvedimento come concordato nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, rileva che l'esigenza di concludere l'esame del provvedimento secondo i tempi programmati potrà certamente essere temperato con l'interesse dell'opposizione a svolgere i propri interventi, soprattutto sui punti particolarmente qualificanti della disciplina in esame.

Marilena SAMPERI (PD) ricorda che l'intervento dell'onorevole Ferranti oggetto delle critiche della maggioranza, riguarda la norma più importante di tutto il provvedimento. Con la disciplina dell'articolo 4 e la previsione del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza diventeranno sostanzialmente inutili le intercettazioni. Se quindi occorre intervenire in modo ampio ed articolato, occorre farlo proprio sull'articolo 4.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che i rilievi della maggioranza relativi alla presunta natura ostruzionistica del suo ultimo intervento siano evidentemente strumentali.

Lanfranco TENAGLIA (PD) evidenzia come i deputati del gruppo del Partito democratico stiano facendo semplicemente il proprio dovere senza alcun intento ostruzionistico. Sono stati infatti svolti solo interventi di merito su taluni emendamenti qualificanti. Ritiene quindi che sia una falsità affermare il contrario. Il gruppo del Partito democratico ha pertanto tenuto comportamento estremamente responsabile, nonostante l'atteggiamento di chiusura da parte del Governo.

Enrico COSTA (PdL) ritiene che il dibattito sia stato sino ad ora proficuo e ricco di spunti interessanti che sono stati anche oggetto di dialogo e di confronto tra maggioranza e opposizione. Rileva, peraltro, che se da un lato vi è il diritto dell'opposizione di esprimere le proprie argomentazioni, dall'altro sussiste il diritto della maggioranza di prevedere un percorso di approvazione degli emendamenti e quindi del provvedimento. Auspica che tale percorso possa essere stabilito in maniera condivisa. Invita quindi i colleghi dell'opposizione a comunicare quali siano i temi salienti che intendono affrontare in modo che nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si possano organizzare in modo efficace i lavori della Commissione.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, fa presente all'onorevole Costa che il percorso per concludere l'esame del provvedimento è stato già identificato nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Rileva che non vi è stato un comportamento ostruzionistico da parte dell'opposizione, riconoscendo che l'intervento più articolato è stato svolto sulla norma che effettivamente appare essere la più qualificante dell'intero provvedimento. Invita in ogni caso i colleghi dell'opposizione a gestire i tempi degli interventi in modo che possa essere rispettato il programma concordato per i lavori della Commissione.

Federico PALOMBA (IdV) sottolinea come il gruppo dell'Italia dei valori abbia dato prova di non aver alcun intento ostruzionistico. Si è scelto infatti di intervenire soltanto su alcuni emendamenti che appaiono particolarmente qualificanti.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dà atto all'onorevole Palomba di avere tenuto un comportamento estremamente corretto.

Matteo BRIGANDÌ (LNP), nel replicare all'onorevole Tenaglia, ribadisce che la lettura di una copiosa raccolta di notizie di stampa appare un comportamento ostruzionistico e precisa di essere persona non avvezza ad affermare il falso.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata per domani, alle ore 10.

La seduta termina alle 22.15.

ALLEGATO 2

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. C. 1415 Governo, C. 406 Contento, C. 1510 Tenaglia, C. 1555 Vietti, C. 290 Jannone e C. 1977 Bernardini.

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: in merito alla rilevanza, serietà e gravità dei fatti.
1. 600.Il Governo.

(Approvato)

Al comma 2, alla lettera b), sopprimere le parole: , sentito il capo dell'ufficio competente ai sensi dell'articolo 11.

Conseguentemente, sostituire le parole: a un procedimento pendente presso il loro ufficio, *con le seguenti:* al procedimento.

1. 601.Il Governo.

(Approvato)

ART. 2.

Al comma 2, capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: È in ogni caso vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni telematiche riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini di cui sia stata disposta l'espunzione ai sensi dell'articolo 268, comma 7-bis.
2. 39.*(Nuova formulazione)* Lo Presti.

Al comma 3, capoverso, sostituire le parole: può disporre, *con la seguente:* dispone.

2. 7.Brigandi, Nicola Molteni.

(Approvato)

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Modica dell'articolo 266 del codice di procedura penale).

1. L'articolo 266 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 266. - *(Limiti di ammissibilità).* - 1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni sono consentite nei procedimenti relativi ai seguenti reati:

a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;

b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;

c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;

d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;

e) delitti di contrabbando;

f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo delle persone col mezzo del telefono;

f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater 1 del medesimo codice.

2. Negli stessi casi di cui al comma 1 è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa».

3. 600.Il Governo.

(Approvato)

ART. 4.

Al comma 1, capoverso, comma 2, aggiungere il seguente periodo: L'intercettazione di comunicazioni tra presenti, di cui al comma 2 dell'articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa.

0.4.600.500. (ex 0. 3. 600. 41) Contento, Angela Napoli, Lo Presti.

II Commissione (Giustizia)

Resoconto di giovedì 12 febbraio 2009

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. C. 1415 Governo, C. 406 Contento, C. 1510 Tenaglia, C. 1555 Vietti, C. 290 Jannone e C. 1977 Bernardini.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 febbraio 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri sono stati esaminati gli emendamenti agli articoli 1, 2 e 3, ed è stato avviato l'esame degli emendamenti all'articolo 4. Ricorda inoltre che, al fine di un ulteriore approfondimento, sono stati accantonati gli emendamenti Bergamini 2.13 e gli articoli aggiuntivi Vietti 2.01 e Sisto 2.02.

L'emendamento Lo Presti 2.39 è stato invece accantonato in quanto presuppone l'esame dell'emendamento 5.37 presentato sempre dall'onorevole Lo Presti.

Inoltre, a seguito della riformulazione su invito del relatore e del Governo, è stato accantonato il subemendamento 0.3.600.41 sulle intercettazioni ambientali in riferimento a gravi reati, tra i quali quelli di mafia e terrorismo. A seguito della nuova riformulazione il subemendamento è ora riferito al comma *3-bis* dell'articolo 267, così come modificato dall'emendamento del Governo 4.600. Il subemendamento, quindi, riferendosi all'emendamento del Governo ha assunto il numero 0.4.600.500. Ricorda che la scorsa seduta è stata interrotta mentre era in corso l'intervento dell'onorevole Ferranti.

Donatella FERRANTI (PD) prosegue l'intervento sul suo subemendamento 0.4.600.20, ricordando come nella seduta di ieri avesse già manifestato tutte le perplessità sull'emendamento 4.600 del Governo. Illustra quindi i motivi che rendono assolutamente necessaria la soppressione non solo delle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 267 del codice di procedura penale, secondo la disciplina prevista dall'emendamento 4.600 del Governo, ma anche le successive lettere *c)* e *d)*. La disciplina di cui alla lettera *c)*, in particolare, determina una sorta di privatizzazione delle indagini contro ignoti, paralizzando sostanzialmente il potere investigativo. Appare infatti del tutto inadeguata la previsione secondo la quale nei procedimenti contro ignoti l'autorizzazione a disporre le intercettazioni sia data, su richiesta della persona offesa, sulle utenze o nei luoghi nella disponibilità della stessa al solo fine di identificare l'autore del reato. Altrettanto inaccettabile è la disposizione secondo cui nei procedimenti contro ignoti l'acquisizione dei tabulati del traffico telefonico è consentita solo per identificare le persone presenti sul luogo del reato o nelle immediate vicinanze di esso. Appare infatti evidente che le predette limitazioni rendono ancor più inefficaci le intercettazioni, facendo venire meno, tra l'altro, il fattore sorpresa e l'immediatezza, nonché l'acquisizione dei tabulati telefonici.

Rileva come anche le disposizioni in esame siano ascrivibili alla logica, assolutamente non condivisibile, secondo la quale l'utilizzo delle intercettazioni debba essere razionalizzato, rendendo sostanzialmente impossibile ricorrere a tale mezzo di ricerca della prova. In tale contesto ricorda di avere illustrato nella seduta di ieri una serie di notizie di stampa che evidenziavano una serie di gravi fatti di criminalità che non potranno più essere contrastati avvalendosi dello strumento delle

intercettazioni, ove fosse applicata la disciplina prevista dal provvedimento in esame. Ribadisce l'importanza che tutti siano consapevoli di come in concreto la disciplina in esame possa incidere negativamente sulla sicurezza dei cittadini.

Luigi VITALI (PdL) ritiene necessario che siano chiarite anche alcune questioni politiche. Ricorda quindi di avere ritirato tutti i suoi emendamenti riferiti all'articolo 4, auspicando che il Governo possa comunque riflettere ulteriormente sul relativo contenuto e che non vi sia bisogno di ripresentarli in Assemblea. Ribadisce che la soluzione del giudice monocratico appare nettamente preferibile a quella del giudice collegiale. Dichiarò altresì di ritirare anche i suoi subemendamenti all'emendamento 4.600 del Governo, preannunciando in questo caso la ripresentazione degli stessi in Assemblea. Ribadisce infatti di condividere la *ratio* di quell'emendamento, ma di temere degenerazioni interpretative che possano vanificare la predetta *ratio*.

Con riferimento ai colleghi dell'opposizione, sottolinea come sia contraddittorio accusare la maggioranza ed il Governo di voler distruggere l'istituto delle intercettazioni, che se, da un lato, è certamente fondamentale per l'attività investigativa, dall'altro è a tutti noto come sia stato oggetto di gravissimi abusi e prassi degenerative. Ritiene evidente che la presentazione dell'emendamento 4.600 del Governo, che ha per certi versi modificato i presupposti di ammissibilità rispetto a quanto previsto nella originaria formulazione del disegno di legge, rappresenta anche una conseguenza del comportamento dell'opposizione, che sin dall'inizio ha manifestato l'intenzione di non voler aprire un dibattito costruttivo sull'iniziale formulazione del testo. Sottolinea infatti come l'approccio dell'opposizione sia stato più politico che tecnico e come tale atteggiamento abbia prodotto degli effetti controproducenti.

Federico PALOMBA (IdV) si rammarica di dover constatare come sul tema delle intercettazioni non sia possibile instaurare tra maggioranza e opposizione lo stesso rapporto di collaborazione costruttiva che si è invece verificato nel caso dell'esame di altri provvedimenti.

La disciplina che il Governo sottopone all'esame parlamentare presenta profili estremamente gravi ed inquietanti, giacché non è volta a limitare l'abuso delle intercettazioni, ma a rendere impossibile o inutile ovvero estremamente limitato il ricorso ad un fondamentale mezzo di ricerca della prova. Un simile obiettivo deve essere contrastato con forza. Non è infatti sufficiente estendere la platea dei reati intercettabili o prevedere il cosiddetto «doppio binario» per i reati particolarmente gravi, per compensare il *vulnus* che questa disciplina reca all'ordinamento. I reati di corruzione, estorsione, rapina, violenza sessuale, nonché i reati finanziari, fiscali e societari restano al di fuori di questa disciplina. Il che appare in contrasto con quanto enunciato dalla maggioranza fin dalla campagna elettorale, in merito alla presunta centralità che si sarebbe attribuita al tema della sicurezza. Questo testo, infatti, riduce la sicurezza dei cittadini ed appare idoneo a determinare un aumento dei fenomeni di criminalità. Evidenzia come episodi di criminalità molto gravi, come i recenti fatti di Guidonia, nonché le rapine in ville, molto frequenti nell'Italia del Nord, rimarrebbero oggi impuniti. In tutti questi casi, infatti, è stata fondamentale l'acquisizione dei tabulati del traffico telefonico e, in seconda battuta, lo svolgimento delle operazioni di intercettazioni. Esprime quindi stupore per il fatto che alcuni gruppi di maggioranza, che hanno fatto della sicurezza il proprio vessillo, siano disposti a fare un simile regalo alla criminalità. Rileva come i gravi indizi di colpevolezza debbano costituire il punto di arrivo, l'obiettivo delle operazioni di intercettazione: non certamente il presupposto. Una volta acquisiti i gravi indizi di colpevolezza, ovviamente, non saranno disposte le intercettazioni bensì una misura cautelare o addirittura il rinvio a giudizio. Critica pertanto con estrema severità l'atteggiamento di chiusura del Governo e della maggioranza, nonché la sostanziale blindatura del testo e sottolinea come non si possa attribuire all'opposizione una presunta indisponibilità al dialogo. Ribadisce quindi la ferma contrarietà del suo gruppo all'intero provvedimento e, in particolare, all'emendamento 4.600 del Governo che ne costituisce il

fulcro.

Ritiene lodevole l'intervento emendativo dell'onorevole Contento sul comma 3-*bis* dell'articolo 267, anche se ritiene che un simile correttivo sia comunque insufficiente. Ritiene altresì che l'attribuzione della competenza ad autorizzare le intercettazioni al giudice in composizione collegiale, non potrà non comportare problemi organizzativi gravissimi, soprattutto nei tribunali di piccole dimensioni. Il che, come ha correttamente osservato l'onorevole Luigi Vitali, costituirà un ulteriore grave ostacolo alla possibilità di disporre le intercettazioni.

Ricorda conclusivamente come tutti gli operatori del diritto e delle forze dell'ordine abbiano rilevato come questo testo costituisca un forte arretramento nella lotta contro la criminalità.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, pur comprendendo che le questioni poste dall'articolo in esame richiedano degli interventi particolarmente articolati, tuttavia invita i colleghi, per quanto possibile, alla sintesi. È infatti necessario che si svolga un articolato dibattito su tutti gli aspetti del provvedimento e tale obiettivo potrebbe essere raggiunto non svolgendo molteplici interventi che abbiano ad oggetto le medesime argomentazioni.

Lanfranco TENAGLIA (PD) ribadisce come l'articolo 4 rappresenti il fulcro del provvedimento e come il presupposto dei «gravi indizi di colpevolezza» limiti oggettivamente e concretamente l'utilizzo delle intercettazioni. In tale contesto, appare evidente che non possano essere prese seriamente in considerazione le argomentazioni che l'onorevole Ghedini ha più volte illustrato, anche nel corso di trasmissioni televisive, volte sostanzialmente ad equiparare i gravi indizi di colpevolezza ai gravi indizi di reato, per dimostrare l'indimostrabile, ovvero che la disciplina in esame non introduca delle significative differenze nei presupposti di ammissibilità delle intercettazioni.

La disciplina che la Commissione si trova ad esaminare è anche affetta da una grave incoerenza politica poiché, rispetto al fine dichiarato di evitare abusi e tutelare la *privacy*, è evidente che il reale obiettivo sia solo quello di impedire le intercettazioni. La maggioranza è l'unica responsabile di questa disciplina, senza che alcuna correttezza possa essere in alcun modo imputata all'opposizione. Ricorda d'altra parte come la maggioranza smentisca e contraddica se stessa nel sostenere un provvedimento che si pone diametralmente in contrasto con quello elaborato in un clima di generale condivisione nel corso della precedente legislatura.

Anna ROSSOMANDO (PD) ritiene che il Governo e la maggioranza debbano ancora fornire una adeguata spiegazione del motivo che ha determinato un così radicale cambiamento di rotta in merito ai presupposti delle intercettazioni. Ricorda infatti che l'originaria formulazione del disegno di legge prevedeva che presupposto per le intercettazioni fossero i gravi indizi di reato, mentre l'emendamento 4.600 del Governo sovverte questa prospettiva introducendo i gravi indizi di colpevolezza. È certo comunque che un simile cambio di prospettiva non sia stato determinato dal comportamento, sempre corretto, dell'opposizione.

Sottolinea come i gravi indizi di colpevolezza non solo impediscano di fatto lo svolgimento delle intercettazioni, ma le snaturino, trasformandole da mezzo di ricerca della prova a mezzo di completamento ed integrazione della prova. Sottolinea altresì come il provvedimento non tenga presente le rilevazioni statistiche dalle quali emergono la sostanziale riduzione del numero delle intercettazioni negli ultimi anni, nonché una serie di altri dati estremamente rilevanti per comprendere quali siano gli interventi più idonei per affrontare e risolvere il problema. Evidenzia quindi l'incoerenza della disciplina sulle intercettazioni nei procedimenti contro ignoti, che diventano del tutto inutili ed inefficaci. Quanto all'attribuzione al giudice collegiale della competenza ad autorizzare le intercettazioni, ricorda come sia ben noto il problema di organico che

affligge la magistratura, sottolineando come anche in questo caso la norma appaia priva di buon senso e di concretezza.

Alfonso PAPA (PdL) ritiene che le argomentazioni dell'opposizione sull'emendamento 4.600 del Governo siano prive di pregio e di fondatezza. Ricorda infatti che la disciplina in esame si pone assolutamente in linea con l'impostazione impressa alla disciplina delle intercettazioni nei più importanti paesi occidentali. L'Italia, in particolare, si colloca fra i paesi dell'Unione europea che prevede la più ampia platea di reati intercettabili. La definizione del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza rappresenta una indicazione saldamente connessa alla metodologia oggettiva e soggettiva di ricerca della prova.

Rita BERNARDINI (PD) rileva che il Governo non ha chiarito se la disciplina in esame, una volta entrata in vigore, sarebbe o meno applicabile ai vari episodi di criminalità citati da alcuni esponenti dell'opposizione. Ritiene in particolare opportuno chiarire se l'applicazione di tale disciplina avrebbe consentito di identificare e assicurare alla giustizia i responsabili dei recenti fatti di Guidonia.

Più in generale rileva la sostanziale inutilità di irrigidire la disciplina penale, tramite l'aumento nelle pene o l'inasprimento delle norme procedurali, se non si provvede preliminarmente a realizzare riforme sostanziali e strutturali della giustizia. Ricorda che il vero deterrente contro la criminalità è rappresentato dalla certezza, per i colpevoli, di essere perseguiti e scoperti. Occorre quindi attribuire la giusta rilevanza all'obiettivo della prevenzione dei delitti.

Ritiene opportuno tenere presenti i rilievi dell'Unione delle camere penali in ordine alla norma che attribuisce al giudice in composizione collegiale la competenza ad autorizzare intercettazioni, poiché appare concreto il rischio che il giudizio del collegio possa costituire un pregiudizio in ordine alla colpevolezza dell'indagato nelle ulteriori fasi del procedimento penale.

La Commissione respinge il subemendamento Ferranti 0.4.600.20.

Michele Giuseppe VIETTI (UdC) invita il relatore ed il rappresentante del Governo a modificare il proprio parere sul suo subemendamento 0.4.600.11, essendo questo strettamente connesso all'articolo aggiuntivo 16.02 sul tetto di spese alle intercettazioni, per il quale è stato espresso parere favorevole. Rileva che il subemendamento in questione è diretto ad attribuire al capo dell'ufficio del pubblico ministero o ad un suo delegato la competenza in relazione alla richiesta di autorizzazione a disporre le intercettazioni, in quanto, secondo il richiamato articolo aggiuntivo 16.02, spetta proprio a tale soggetto il compito di gestire le spese per il servizio riguardante le operazioni di intercettazione nell'ambito di uno stanziamento prestabilito.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, ritiene che sarebbe opportuno accantonare il subemendamento 0.4.600.11 per votarlo solo dopo che sia stato eventualmente approvato l'articolo aggiuntivo 16.02. Propone quindi di accantonare il predetto subemendamento.

La Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di accantonamento del subemendamento Vietti 0.4.600.11 e respinge il subemendamento Bernardini 0.4.600.1.

Federico PALOMBA (IdV), intervenendo sul suo subemendamento 0.4.600.51, diretto a ripristinare la competenza del giudice per le indagini preliminari in relazione all'autorizzazione delle intercettazioni, invita il Governo a chiarire come la scelta di attribuire tale competenza al tribunale in composizione collegiale possa non creare irrisolvibili problemi funzionali nei tribunali di piccole dimensioni.

La Commissione respinge il subemendamento Di Pietro 0.4.600.51.

Donatella FERRANTI (PD) contesta la scelta del Governo di attribuire ai giudici collegiali le competenze in materia di intercettazioni attualmente spettanti al giudice per le indagini preliminari, che peraltro la stessa avvocatura ha criticato, ritenendo che sia irrazionale specie se si tiene in considerazione che una novità del genere presuppone un organico dei tribunali di almeno sedici magistrati. Invita il Governo a chiarire come si possa evitare la paralisi di tutti quei tribunali che non raggiungono tale organico. Raccomanda quindi l'approvazione del suo subemendamento 0.4.600.21.

Lanfranco TENAGLIA (PD) ritiene che la scelta del Governo appena contestata dall'onorevole Ferranti svisciva gli effetti benefici sull'amministrazione della giustizia che aveva prodotto la riforma del giudice unico di primo grado. Esprime la propria contrarietà alla sostituzione del giudice monocratico con il giudice collegiale, per quanto il giudice collegiale per ragioni di organizzazione degli uffici giudiziari. Non condivide invece le critiche a tale scelta che si basano sull'errata convinzione che un giudizio collegiale, effettuato in una fase incidentale del procedimento, possa costituire una sorta di pregiudizio per ulteriori decisioni, specie quando queste sono prese da un giudice monocratico. In realtà il giudizio collegiale, come nel caso di una eventuale riforma delle misure cautelari, garantisce un maggiore approfondimento del caso da giudicare e una più marcata indipendenza del giudice. Tuttavia, per poter addivenire ad una riforma in tal senso sarebbero necessarie delle misure sull'organico dei tribunali, prevedendo ad esempio l'accorpamento in un unico organico del personale di tribunali limitrofi. Quest'ultima soluzione consentirebbe di scongiurare tutti quei problemi di incompatibilità che invece si avrebbero se fosse approvata la proposta del Governo. Conclude sottolineando come la scelta del Governo possa creare una situazione di vera e propria paralisi dei tribunali più piccoli.

Cinzia CAPANO (PD), condividendo le osservazioni dei deputati che l'hanno preceduta, osserva come l'attribuzione di competenze al giudice collegiale in materia di intercettazioni possa essere compatibile solamente con una organizzazione degli uffici giudiziari in cui l'organico di ogni tribunale contempli almeno sedici magistrati. La realtà è invece ben diversa. Non condivide quindi la posizione di chiusura della maggioranza e del Governo nonché la scelta dell'onorevole Vitali di ritirare gli emendamenti diretti a confermare la competenza del giudice per le indagini preliminari.

La Commissione respinge il subemendamento Ferranti 0.4.600.21.

Federico PALOMBA (IdV) osserva che il rappresentante del Governo continua a non fornire alcuna soluzione al rischio di una paralisi dei tribunali di minori dimensioni a causa della scelta di attribuire ad un organo collegiale la competenza ad autorizzare le intercettazioni.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, replicando all'onorevole Palomba, ricorda che l'emendamento del Governo 4.600 prevede che la competenza del tribunale con sede distrettuale e quindi di un ufficio giudiziario che non può essere definito di piccole dimensioni.

La Commissione respinge il subemendamento Di Pietro 0.4.600.52.

Donatella FERRANTI (PD) raccomanda l'approvazione dei subemendamenti del suo gruppo volti a ripristinare il parametro dei gravi indizi di reato in luogo di quello dei gravi indizi di colpevolezza. Tali subemendamenti non si limitano a ripristinare tale parametro, ma individuano una serie di condizioni che debbono risultare dal decreto di autorizzazione delle intercettazioni. La realizzazione di queste condizioni consentirebbe di evitare il rischio delle cosiddette intercettazioni a rete. Si tratta di soluzioni che tengono conto di tutte le diverse esigenze, bilanciando anche interessi

contrapposti ed evitando l'azzeramento dello strumento delle intercettazioni, come invece comporta il testo del Governo. In particolare sarebbe sufficiente prevedere che nella motivazione del decreto il giudice dia dettagliatamente conto delle specifiche ragioni che giustificano l'intercettazione di una determinata utenza.

Lanfranco TENAGLIA (PD), condividendo in pieno quanto affermato dall'onorevole Ferranti, evidenzia come il parere contrario del Governo sugli emendamenti dell'opposizione in relazione al contenuto del decreto di autorizzazione delle intercettazioni sia indicativo di un atteggiamento di totale chiusura della maggioranza, che contraddice anche le scelte da questa effettuate nella scorsa legislatura, in occasione dell'approvazione alla Camera del disegno di legge sulle intercettazioni, quando era opposizione.

Marilena SAMPERI (PD) ribadisce le ragioni di contrarietà al presupposto dei gravi indizi di colpevolezza emerse chiaramente nel corso del dibattito in Commissione. Il testo del Governo, qualora venisse approvato, vanificherebbe e svuoterebbe lo strumento delle intercettazioni. Ritiene che il vero problema sia quello di evitare gli abusi nelle pubblicazioni di intercettazioni, senza per questo mortificare tale strumento di indagine. Occorre quindi rendere più cogente il divieto di pubblicazione, senza tuttavia azzerare il diritto di cronaca e quindi il diritto dell'opinione pubblica ad essere informata. Ritiene a tale proposito che spesso in Italia il vero problema non siano le leggi quanto piuttosto la loro applicazione o, per meglio dire, la loro disapplicazione.

La Commissione con distinte votazioni respinge i subemendamenti Ferranti 0.4.600.24 e 0.4.600.25.

Rita BERNARDINI (PD) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.4.600.2 volto ad evitare che le motivazioni del decreto di autorizzazione delle intercettazioni non siano fittizie.

La Commissione respinge il subemendamento Bernardini 0.4.600.2.

Michele Giuseppe VIETTI (UdC) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.4.600.10, diretto a meglio formulare la parte del testo del Governo ove viene fatto riferimento al decreto di autorizzazione motivato contestuale. Rileva che la contestualità del decreto non risulta di facile comprensione, pertanto ritiene che si potrebbe prevedere che il decreto debba essere motivato contestualmente.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, e il sottosegretario Giacomo CALIENDO modificano il loro parere sul subemendamento Vietti 0.4.600.10, esprimendo parere favorevole.

La Commissione approva il subemendamento Vietti 0.4.600.10 (*vedi allegato*)

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, constatata l'assenza del presentatore del subemendamento 0.4.600.40, avverte che si intende che questi vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge il subemendamento Di Pietro 0.4.600.66, Ferranti 0.4.600.22, Di Pietro 0.4.600.54 e 0.4.600.53, Mannino 0.4.600.15 e Di Pietro 0.4.600.55.

Rita BERNARDINI (PD) raccomanda l'approvazione del suo emendamento volto a prevedere come presupposto delle intercettazioni i sufficienti indizi di colpevolezza, anziché i gravi indizi. Tale subemendamento limiterebbe i danni di una scelta comunque non condivisa di assumere la colpevolezza come presupposto delle intercettazioni.

Federico PALOMBA (IdV), dopo aver ribadito la propria contrarietà al parametro della colpevolezza, raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.4.600.56 che consente le intercettazioni almeno nel caso in cui gli indizi di colpevolezza siano sufficienti, anziché gravi.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara la contrarietà del gruppo del PD ad ogni emendamento che, indipendentemente dalle intenzioni, mantenga nel testo il parametro della colpevolezza.

La Commissione respinge gli identici subemendamenti Bernardini 0.4.600.4 e Di Pietro 0.4.600.56, nonché, con distinte votazioni, i subemendamenti Ferranti 0.4.600.26 e 0.4.600.23.

Federico PALOMBA (IdV) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.4.600.58 diretto a sostituire, per tutte le ragioni da lui più volte ribadite nel corso del dibattito, il parametro della colpevolezza con il parametro del reato.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) dichiara la propria astensione sugli emendamenti volti a sostituire il parametro dei gravi indizi di colpevolezza, invitando comunque il Governo a riflettere sull'opportunità di trovare una soluzione diversa ma che comunque consenta di contrastare il fenomeno dell'abuso delle intercettazioni.

La Commissione respinge gli identici subemendamenti Bernardini 0.4.600.3 e Di Pietro 0.4.600.58 nonché, con distinte votazioni i subemendamenti Di Pietro 0.4.600.59, 0.4.600.64 e 0.4.600.65 e gli identici subemendamenti Ferranti 0.4.600.27 e Di Pietro 0.4.600.67.

Donatella FERRANTI (PD) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.4.600.28 diretto a eliminare la prassi delle motivazioni *per relationem* nei decreti di autorizzazione delle intercettazioni.

La Commissione con distinte votazioni respinge i subemendamenti Ferranti 0.4.600.28, Di Pietro 0.4.600.60, Ferranti 0.4.600.29, Di Pietro 0.4.600.61, 0.4.600.62 e 0.4.600.63.

Manlio CONTENTO (PdL) ritira il suo subemendamento 0.4.600.41, invitando comunque il Governo a riflettere, in vista dell'esame in Assemblea, sull'opportunità di prevedere che gli elementi sui quali si fonda la richiesta di autorizzazione alle intercettazioni non siano limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento.

Donatella FERRANTI (PD) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 0.4.600.30, identico all'emendamento appena ritirato dall'onorevole Contento, che elimina una disposizione fortemente e irragionevolmente limitativa della possibilità di svolgere intercettazioni.

Ida D'Ippolito Vitale (PdL) dichiara di astenersi sul subemendamento 0.4.600.30.

La Commissione respinge con distinte votazioni i subemendamenti Ferranti 0.4.600.30 e Di Pietro 0.4.600.68, 0.4.600.73, 0.4.600.72, 0.4.600.70, 0.4.600.71 e 0.4.600.69.

Manlio CONTENTO (PdL) ritira il suo subemendamento 0.4.600.44.

Donatella FERRANTI (PD) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.4.600.31, volto ad eliminare la necessità che vi sia la richiesta della persona offesa per poter effettuare intercettazioni, o acquisire tabulati, delle utenze o dei luoghi nella disponibilità della medesima. Ritiene infatti irragionevole prevedere che il potere del pubblico ministero sia condizionato ad un comportamento attivo dell'offeso, che è comunque soggetto debole della vicenda criminosa, vittima

del comportamento illecito altrui. È infatti prevedibile che in moltissime circostanze l'offeso, per timore, sceglierebbe di non rivolgersi al pubblico ministero.

Lanfranco TENAGLIA (PD) auspica che vi sia un ripensamento del Governo e del relatore, poiché il parere contrario al subemendamento 0.4.600.31 appare incomprensibile. Risulta quantomeno improbabile che, a titolo esemplificativo, la vittima di una violenza sessuale o di una estorsione si trovino nelle condizioni di chiedere che sia disposta l'intercettazione, in considerazione della posizione di fragilità psicologica o comunque di intimidazione nella quale normalmente si trova. Invita quindi il Governo a valutare in modo più approfondito come le norme che propone incidano sulla vita concreta dei cittadini.

Marilena SAMPERI (PD) condivide le osservazioni degli onorevoli Ferranti e Tenaglia, sottolineando come le intercettazioni debbano essere in ogni caso attivate a prescindere dalla volontà della vittima ed evidenzia come ciò costituisca una fondamentale forma di tutela per la vittima che si trovi in una condizione di intimidazione. Raccomanda, quindi, l'approvazione del subemendamento Ferranti 0.4.600.31, volto a correggere una norma che indebolisce ulteriormente le attività investigative.

Manlio CONTENUTO (PdL) rileva che la disciplina proposta dal Governo sulle intercettazioni nei procedimenti contro ignoti appare strettamente coerente con l'impianto complessivo del provvedimento, la cui *ratio* è quella di far cedere il diritto alla riservatezza solo in presenza di gravi indizi di colpevolezza. Nel caso in questione si tratta di disporre intercettazioni nei confronti della persona offesa, che non è un soggetto indiziato. In base a questa impostazione, e nel rispetto dell'articolo 15 della Costituzione, il consenso della persona offesa sarà quindi necessario per disporre le intercettazioni e giustificare la conseguente invasione della sua *privacy*.

Federico PALOMBA (IdV) ritiene che la norma in questione comporti un ulteriore intollerabile arretramento dello Stato dall'esercizio della propria pretesa punitiva. Ricorda che, a prescindere dal consenso della persona offesa, esiste comunque un dovere di collaborazione da parte di quest'ultima nei confronti dello Stato che eserciti la pretesa punitiva. La norma deve essere pertanto soppressa poiché renderà sostanzialmente impossibile disporre intercettazioni in procedimenti contro ignoti in tutti i casi in cui la vittima sia sottoposta a qualche forma di intimidazione.

Cinzia CAPANO (PD) ritiene che le argomentazioni dell'onorevole Contento non siano convincenti e che le stesse non siano comunque in grado di giustificare l'ulteriore limitazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c*), capoverso «1-ter», secondo il quale nei procedimenti contro ignoti l'autorizzazione a disporre le operazioni è data al solo fine di identificare l'autore del reato. Sottolinea, a titolo esemplificativo, come gli incendi boschivi dolosi siano un tipico caso di procedimento contro ignoti, nel quale per altro generalmente non sussiste una persona offesa. Di fronte a questa ipotesi la norma in esame dimostra tutta la sua inadeguatezza.

Anna ROSSOMANDO (PD) manifesta la propria totale contrarietà alla norma in esame, raccomandando l'approvazione del subemendamento Ferranti 0.4.600.31.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che le argomentazioni dell'onorevole Contento siano suggestive ma non convincenti dal momento che l'articolo 15 della Costituzione non prevede nessuna forma di autorizzazione da parte della persona il cui bene sia leso, poiché il bene della riservatezza è tutelato in assoluto attraverso la riserva di giurisdizione. D'altra parte non è assolutamente detto che nei procedimenti contro ignoti si utile intercettare l'utenza della persona offesa, piuttosto che altre e diverse utenze.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO nel condividere le argomentazioni dell'onorevole Contento, invita ad una lettura del provvedimento che sia priva di preconcetti. La struttura è chiara ed inequivocabile. I gravi indizi di colpevolezza costituiscono la regola generale e per i reati più gravi sono previsti i sufficienti indizi di reato. Per le intercettazioni nei procedimenti contro ignoti occorre il consenso della persona offesa, altrimenti si utilizzano i tabulati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Ferranti 0.4.600.31 e Di Pietro 0.4.600.74.

Manlio CONTENTO (PdL) ritira il suo subemendamento 0.4.600.45.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Di Pietro 0.4.600.76 e 0.4.600.77, gli identici subemendamenti Ferranti 0.4.600.32 e Di Pietro 0.4.600.75, l'emendamento Di Pietro 0.4.600.78, gli identici subemendamenti Ferranti 0.4.600.33 e Di Pietro 0.4.600.79, nonché il subemendamento 0.4.600.80.

Manlio CONTENTO (PdL) ritira il proprio subemendamento 0.4.600.46.

La Commissione respinge il subemendamento Di Pietro 0.4.600.81.

Michele Giuseppe VIETTI (UdC) illustra il suo subemendamento 0.4.600.12 che, incidendo sul comma 2 dell'articolo 267 del codice di procedura penale, è volto a stabilire che nei casi di urgenza l'intercettazione sia disposta dal pubblico ministero in persona del capo dell'ufficio o di un suo delegato, nonché a precisare che l'intercettazione sia disposta con decreto, motivato contestualmente.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime forte perplessità sulla prima parte del subemendamento 0.4.600.12, che non tiene conto delle disposizioni del decreto legislativo n. 106 del 2006, in materia di organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, chiarisce che la questione trattata dalla prima parte del subemendamento in esame è identica all'oggetto del subemendamento 0.4.600.11, che è stato accantonato in attesa di esaminare l'articolo aggiuntivo Vietti 16.02. Per quanto attiene alla seconda parte, questa sembra essere consequenziale all'approvazione del subemendamento Vietti 0.4.600.10. Pertanto, invita il presentatore a riformulare il sub 0.4.600.12, limitandolo alla seconda parte.

Michele Giuseppe VIETTI (UdC) accoglie la proposta del relatore e riformula il subemendamento 0.4.600.12 (*vedi allegato*).

La Commissione approva il subemendamento Vietti 0.4.600.12, come riformulato (*vedi allegato*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che, secondo quanto concordato nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la seduta viene sospesa per riprendere al termine delle votazioni dell'odierna seduta pomeridiana dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle 12.55, riprende alle 18.05.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che secondo quanto concordato con i rappresentanti dei gruppi, la seduta si concluderà alle ore 19.

Donatella FERRANTI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti ha espresso forte preoccupazione e allarme per la disciplina che la Commissione si sta apprestando ad approvare, chiedendo un incontro urgente. Ritiene pertanto opportuno disporre una audizione.

Enrico COSTA (PdL) ritiene che si debba concludere l'esame del provvedimento nei tempi concordati.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che il 30 luglio 1998 la Commissione ha audito la Federazione nazionale della stampa italiana, il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti e la Federazione italiana editori giornali. Ricorda, inoltre, che è in distribuzione presso la segretaria della Commissione anche la documentazione fornita dall'Associazione italiana editori. Rileva quindi che sulle parti del provvedimento di interesse della stampa, sono state introdotte modifiche migliorative.

Donatella FERRANTI (PD) illustra il suo subemendamento 0.4.600.34, volto ad apportare dei correttivi all'articolo 4, capoverso, comma 1, lettera e), che introduce nell'articolo 267 del codice di procedura penale un limite temporale perentori, invalicabile e irragionevole alla durata delle intercettazioni, impedendo la verifica e l'approfondimento di elementi emersi nel corso dell'indagine. Il termine previsti dall'emendamento del Governo si rivelerà, in concreto, del tutto inadeguato. Occorre quindi prevedere la possibilità di ulteriori proroghe, per periodi di 15 giorni, che potranno essere autorizzate dal giudice qualora siano emersi nuovi elementi specificamente indicati nel provvedimento di proroga, oltre agli elementi di cui al comma 1 del citato articolo 267.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Ferranti 0.4.600.34 e Di Pietro 0.4.600.82.

Federico PALOMBA (IdV) ritira il subemendamento 0.4.600.83, del quale è cofirmatario.

La Commissione respinge il subemendamento Di Pietro 0.4.600.84.

Federico PALOMBA (IdV) illustra il subemendamento Di Pietro 0.4.600.85, del quale è cofirmatario, volto a stabilire che le intercettazioni possono essere disposte fin quando siano in corso le indagini preliminari. È del tutto irragionevole, infatti, comprimere le attività investigative entro un termine burocraticamente stabilito.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Di Pietro 0.4.600.85, Ferranti 0.4.600.35 e Di Pietro 0.4.600.89.

Anna ROSSOMANDO (PD) illustra l'emendamento Ferranti 0.4.600.36, del quale è cofirmataria, che è volto ad eliminare il termine complessivo di 60 giorni per intercettare, rimuovendo il limite massimo di proroghe dell'intercettazioni. Al ricorrere di nuovi elementi l'organo giurisdizionale potrà concedere tante proroghe quante siano strettamente necessarie al completamento dell'indagine.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Ferranti 0.4.600.36 e i subemendamenti Di Pietro 0.4.600.86, 0.4.600.87 e 0.4.600.88.

Manlio CONTENUTO (PdL) ritira il proprio subemendamento 0.4.600.47, invitando comunque il Governo ad una riflessione sulla possibilità di migliorare la formulazione lessicale della norma.

Roberto RAO (UdC) illustrando il suo subemendamento 0.4.600.13 sottolinea come questo estenda al decreto di proroga tutti quei requisiti che deve avere il decreto originario di autorizzazione delle intercettazioni in relazione alla motivazione. Ciò risponde alla esigenza di scongiurare il rischio di proroghe non sufficientemente motivate.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara di non condividere il subemendamento in esame, rilevando come questo, da un lato, preveda ulteriori vincoli per le proroghe rispetto a quelli già previsti per l'autorizzazione originaria alle intercettazioni e, dall'altro, confermi la scelta del Governo di creare un limite invalicabile per le intercettazioni.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO invita il presentatore a ritirare il subemendamento 0.4.600.13, in quanto questo è sostanzialmente recepito nell'emendamento del Governo 4.600, dove è data particolare attenzione all'esigenza di assicurare completezza alla motivazione del decreto sia di autorizzazione che di proroga delle intercettazioni.

Roberto RAO (UdC), anche alla luce dei chiarimenti del rappresentante del Governo, ritira il suo subemendamento 0.4.600.13.

Manlio CONTENTO (PdL) ritira il suo subemendamento 0.4.600.42, in quanto è stato sostanzialmente recepito nel comma 3-ter introdotto nell'articolo 267 dall'emendamento 4.600 del Governo

Rita BERNARDINI (PD) raccomanda l'approvazione del subemendamento 0.4.600.5 volto a sopprimere il nuovo comma 3-bis dell'articolo 267 che è espressione rafforzata del principio del doppio binario, secondo il quale per alcuni reati le norme penali, sia processuali che sostanziali, e le norme penitenziarie si differenziano a seconda dei reati, con una forte riduzione delle garanzie costituzionali per alcuni di essi. Il comma 3-bis è emblematico in quanto in esso il Governo, in riferimento ad alcuni reati, ha incluso tutti quei principi in materia di intercettazioni attualmente vigenti, che sono stati ritenuti la causa del fenomeno dell'abuso e della strumentalizzazione delle intercettazioni.

La Commissione respinge i subemendamenti Bernardini 0.4.600.5 e 0.4.600.6.

Manlio CONTENTO (PdL) ritira il suo subemendamento 0.4.600.43.

Donatella FERRANTI (PD) raccomanda l'approvazione dei subemendamenti 0.4.600.38 e 0.4.600.37, entrambi diretti ad includere ulteriori gravi reati nell'ambito della disciplina delle intercettazioni prevista per i reati di criminalità organizzata e terrorismo. Ciò al fine di estendere ad ulteriori reati la disciplina derogatoria di cui al comma 3-bis, che consente di disporre le intercettazioni quando sussistano sufficienti indizi di reato nonché di prorogarle senza un limite temporale invalicabile.

La Commissione respinge i subemendamenti 0.4.600.38 e 0.4.600.37 e Di Pietro 0.4.600.90, nonché approva il subemendamento del Governo 0.4.600.200 (*vedi allegato*).

Roberto RAO (UdC) ritira il suo subemendamento 0.4.600.14.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, avverte che si passa all'esame del subemendamento Contento 0.4.600.500 (ex 0.3.600.41). Si tratta di un subemendamento riformulato su invito del relatore e del Governo, che è stato accantonato in quanto riferito, proprio a seguito della riformulazione, all'emendamento 4.600 anziché all'emendamento 3.600. In particolare, considerato

che il subemendamento stabilisce che le intercettazioni ambientali in riferimento a gravi reati, tra i quali quelli di mafia e terrorismo, non debbano sottostare alle condizioni previste in via generale per gli altri reati dal comma 2 dell'articolo 266, si è ritenuto opportuno riferire il subemendamento in esame al comma 3 *bis* dell'articolo 267, che prevede, per quanto attiene ai presupposti ed ai tempi delle intercettazioni, un regime particolare.

I deputati Ida D'IPPOLITO VITALE (PdL), Nicola MOLTENI (LNP), Carolina LUSSANA (LNP), Francesco Paolo SISTO (PdL), Salvatore TORRISI (PdL) e Enrico COSTA (PdL) aggiungono la loro firma al subemendamento Contento 0.4.600.500 (ex 0.3.600.41).

Federico PALOMBA (IdV), per quanto il subemendamento rappresenti un miglioramento rispetto al testo in esame, tuttavia questo non può non essere considerato senza tener conto dell'intera portata del provvedimento, e quindi che, per tutti i reati, salvo che per quelli di cui al comma 3-*bis*, le intercettazioni ambientali sono praticamente azzerate. Vi è una fortissima contrarietà al disegno di legge del Governo che non consente al Gruppo Italia dei Valori di votare a favore del subemendamento in esame. Tuttavia, in considerazione che esso migliora comunque un testo inaccettabile, dichiara di non votare contro tale subemendamento, ma di astenersi.

Donatella FERRANTI (PD), dopo aver condiviso le critiche apportate al disegno di legge del Governo dall'onorevole Palomba, che certamente non si può considerare sanato nei suoi gravi vizi dall'approvazione del subemendamento in esame del quale se ne condivide la *ratio*, sottolinea come sia del tutto errata la scelta del Governo di limitare ai soli reati di mafia e terrorismo una disciplina meno penalizzante per le indagini rispetto a quella prevista per tutti gli altri reati. Osserva che se si vuole veramente indagare sulla mafia si deve prima indagare sui cosiddetti reati-satellite rispetto ai reati di associazione di stampo mafioso. Proprio attraverso l'accertamento di quei reati è possibile far emergere i legami di stampo mafioso. Non è quindi sufficiente prevedere per i soli reati tipicamente di mafia una disciplina delle intercettazioni meno rigorosa rispetto a quella generale. Con il testo del Governo, invece, non si potranno effettuare più intercettazioni ambientali per quei reati che sono il presupposto dei reati di stampo mafioso.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime una forte meraviglia per la contrarietà dell'opposizione ad un subemendamento volto a confermare l'attuale disciplina delle intercettazioni ambientali per i reati di criminalità organizzata e di terrorismo. Osserva che questo subemendamento estende la predetta disciplina anche ad altri reati, che sono compresi nell'elenco di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, ma che sono diversi dai reati di mafia.

Donatella FERRANTI (PD) stigmatizza l'intervento del rappresentante del Governo, che, avendo evidenziato la contrarietà dell'opposizione al subemendamento in esame, dimostra di non aver molto prestato attenzione agli interventi che si sono appena svolti. In realtà, l'opposizione non è contraria ad un miglioramento del testo del Governo al fine di consentire le intercettazioni ambientali per i casi in cui tale testo non le prevede, quanto piuttosto è convinta che con tale subemendamento non si risolvano tutte le questioni che impediranno di indagare in maniera adeguata sui reati di mafia.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, dichiara di condividere pienamente il subemendamento in esame, che avrebbe sottoscritto, qualora non avesse svolto il ruolo di relatore. Ricorda di aver presentato un emendamento di contenuto sostanzialmente identico rispetto al subemendamento in esame, che ha ritirato insieme a tutti i suoi emendamenti quando il Governo ha presentato i propri emendamenti e ha rilevato che l'onorevole Contento aveva presentato un subemendamento diretto a confermare l'attuale disciplina delle intercettazioni ambientali relativamente ai reati di mafia e terrorismo, nonché ad altri gravi reati.

La Commissione approva il subemendamento Contento 0.4.600.500 (ex 0.3.600.41) (*vedi allegato*) e respinge i subemendamenti Di Pietro 0.4.600.91, 0.4.600.92, 0.4.600.96, 0.4.600.93, 0.4.600.94 e 0.4.600.95.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, pone in votazione l'emendamento del Governo 4.600, come modificato dai subemendamenti approvati.

La Commissione approva l'emendamento del Governo 4.600 (*vedi allegato*), come modificato dai subemendamenti approvati.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento del Governo 4.600, sostitutivo dell'articolo 4, non verranno posti in votazione tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 4. Secondo quanto disposto dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ricorda che è convocata una ulteriore riunione del medesimo al fine di determinare l'ulteriore prosecuzione dell'esame degli emendamenti. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.50.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 135 dell'11 febbraio 2009, a pagina 17, seconda colonna, quarantatreesima riga, le parole «che sono» sono soppresse.

ALLEGATO

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. C. 1415 Governo, C. 406 Contento, C. 1510 Tenaglia, C. 1555 Vietti, C. 290 Jannone e C. 1977 Bernardini.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 4.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: decreto motivato contestuale con le seguenti: decreto, motivato contestualmente.

0. 4. 600. 10. Vietti, Rao, Romano. (*Approvato*)

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) al comma 2, le parole «decreto motivato contestuale», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «decreto, motivato contestualmente».

0. 4. 600. 12. (*Nuova formulazione*) Vietti, Rao, Romano. (*Approvato*)

Al comma 3-bis sostituire le parole: i presupposti indicati dal comma 1 con le seguenti: gli stessi presupposti.

0. 4. 600. 200. Il Governo. (*Approvato*)

Al comma 1, lettera f), capoverso «3-bis» aggiungere il seguente periodo: L'intercettazione di comunicazioni tra presenti, di cui al comma 2 dell'articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa.

0.4.600.500.(*ex 0. 3. 600. 41*) Contento, Angela Napoli, Lo Presti, D'ippolito Vitale, Nicola Molteni, Lussana, Sisto, Torrisi, Costa. (*Approvato*)

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 267 del codice di procedura penale).

1. All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il pubblico ministero richiede l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiate. L'autorizzazione è data con decreto motivato, contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile, quando vi sono gravi indizi di colpevolezza e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini e sussistono specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento e frutto di un'autonoma valutazione da parte del giudice»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Il pubblico ministero, insieme alla richiesta di autorizzazione, trasmette al giudice il fascicolo con tutti gli atti di indagine fino a quel momento compiuti»;

c) dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti commi:

«1-*ter*. Nei procedimenti contro ignoti, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data, su richiesta della persona offesa, sulle utenze o nei luoghi nella disponibilità della stessa, al solo fine di identificare l'autore del reato.

1-*quater*. Nei procedimenti contro ignoti, è sempre consentita l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni, al solo fine di identificare le persone presenti sul luogo del reato o nelle immediate vicinanze di esso».

d) al comma 2, la parola: «giudice» è sostituita dalla seguente: «tribunale» e dopo le parole: «con decreto motivato», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile»;

e) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di trenta giorni, anche non continuativo. Il pubblico ministero da immediata comunicazione al tribunale della sospensione delle operazioni e della loro ripresa. Su richiesta motivata del pubblico ministero, contenente l'indicazione dei risultati acquisiti, la durata delle operazioni può essere prorogata dal tribunale fino a quindici giorni, anche non continuativi. Una ulteriore proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi, può essere autorizzata qualora siano emersi nuovi elementi, specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti di cui al comma 1»;

f) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. Quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'articolo, 51, comma 3-*bis* e comma 3-*quater*, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1, entro i termini di durata massima delle indagini preliminari. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero ai sensi del comma 2.

3-*ter*. Nel decreto di cui al comma 3, il pubblico ministero indica l'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni, nei casi in cui noci procede personalmente»;

g) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 3-*bis*, il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria»;

h) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni».

4. 600. Il Governo. (Approvato)